Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I **Anno 117° — Numero 134**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - **Venerdì, 21 maggio 1976** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)
Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.	Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640 Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1975

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1975, n. **996**.

Trasferimento di un posto di assistente ordinario dalla facoltà di economia marittima dell'Istituto universitario navale di Napoli alla facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Napoli . . . . Pag. 3899

1976

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 febbraio 1976, n. **293**.

Richiamo alle armi di sottufficiali, graduati e militari di truppa dell'Esercito e della Marina nell'anno 1976. Pag. 3900

Errata-corrige (Decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1973, n. 1145) . . . . Pag. 3900

DECRETO MINISTERIALE 20 novembre 1975.

Sostituzione di un membro effettivo della commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza dei disoccupati . . . . Pag. 3900

DECRETO MINISTERIALE 11 dicembre 1975.

Riunione delle sezioni di entomologia agraria dell'osservatorio per le malattie delle piante di Napoli e di patologia vegetale dell'osservatorio per le malattie delle piante di Portici . . . . Pag. 3901

DECRETO MINISTERIALE 30 gennaio 1976.

Annullamento dell'art. 2 del decreto ministeriale 20 novembre 1974, concernente la costituzione delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Oristano. Pag. 3901

DECRETO MINISTERIALE 30 gennaio 1976.

Tariffe concernenti la verificazione degli strumenti di misura presso il domicilio dei fabbricanti e degli utenti metrici . . . . Pag. 3902

DECRETO MINISTERIALE 5 febbraio 1976.

Autorizzazione al comune di Santa Maria Capua Vetere a contrarre un mutuo per il completamento della costruzione del nuovo edificio da destinare a sede degli uffici giudiziari . . . . Pag. 3903

DECRETO MINISTERIALE 1° marzo 1976.

Sostituzione di un membro effettivo della commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza dei disoccupati . . . . Pag. 3903

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1976.

Determinazione del valore della mensa e dei generi in natura corrisposti a titolo o in sostituzione della mensa stessa al personale dipendente dalle aziende operanti in provincia di Imperia ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari e del calcolo dei premi e dei contributi e delle indennità per inabilità temporanea o permanente e per i casi mortali . . . . Pag. 3904

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1976.

Determinazione del valore delle prestazioni corrisposte in natura al personale dipendente dalle aziende operanti in Verona e provincia ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari e del calcolo dei premi e dei contributi e delle indennità per inabilità temporanea o permanente e per i casi mortali . . . . Pag. 3904

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1976.

Determinazione del valore della mensa e dei generi in natura corrisposti a titolo o in sostituzione della mensa al personale dipendente dalle aziende operanti in Reggio Emilia e provincia ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari e del calcolo dei premi e dei contributi e delle indennità per inabilità temporanea o permanente e per i casi mortali . . . . Pag. 3904

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1976.

Determinazione del valore della mensa e dei generi in natura corrisposti a titolo o in sostituzione della mensa stessa al personale dipendente dalle aziende industriali, commerciali ed agricole della provincia di Ferrara ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari e del calcolo dei premi e dei contributi e delle indennità per inabilità temporanea o permanente e per i casi mortali. Pag. 3905

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1976.

Determinazione del valore della mensa e dei generi in natura corrisposti a titolo o in sostituzione della mensa stessa al personale dipendente dalle aziende industriali operanti nella provincia di Pescara ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari e del calcolo dei premi e dei contributi e delle indennità per inabilità temporanea o permanente e per i casi mortali . Pag. 3905

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1976.

Determinazione del valore delle prestazioni corrisposte in natura al personale dipendente dalle aziende di tutte le categorie di Vicenza e provincia ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari e del calcolo dei premi e dei contributi e delle indennità per inabilità temporanea o permanente e per i casi mortali . Pag. 3906

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1976.

Determinazione del valore delle prestazioni corrisposte in natura al personale dipendente dalle aziende di tutte le categorie operanti nella provincia di Catanzaro ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari e del calcolo dei premi e dei contributi e delle indennità per inabilità temporanea o permanente e per i casi mortali . Pag. 3906

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1976.

Determinazione del valore della mensa e dei generi in natura corrisposti a titolo o in sostituzione della mensa stessa al personale dipendente dalle aziende di tutte le categorie operanti nella provincia di Frosinone ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari e del calcolo dei premi e dei contributi e delle indennità per inabilità temporanea o permanente e per i casi mortali . Pag. 3906

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1976.

Determinazione del valore delle prestazioni corrisposte in natura al personale dipendente dalle aziende di tutte le categorie operanti nella provincia di L'Aquila ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari e del calcolo dei premi e dei contributi e delle indennità per inabilità temporanea o permanente e per i casi mortali . Pag. 3907

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1976.

Determinazione del valore della mensa e dei generi in natura corrisposti a titolo o in sostituzione della mensa stessa al personale dipendente dalle aziende dell'industria di Macerata e provincia ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari e del calcolo dei premi e dei contributi e delle indennità per inabilità temporanea o permanente e per i casi mortali . . . . Pag. 3907

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1976.

Determinazione del valore delle prestazioni corrisposte in natura al personale dipendente dalle aziende di tutte le categorie operanti nella provincia di Udine ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari e del calcolo dei premi e dei contributi e delle indennità per inabilità temporanea o permanente e per i casi mortali . . . Pag. 3907

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1976.

Determinazione del valore della mensa e dei generi in natura corrisposti a titolo o in sostituzione della mensa stessa al personale dipendente dalle aziende industriali, commerciali ed artigiane operanti nella provincia di Catania ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari e del calcolo dei premi e dei contributi e delle indennità per inabilità temporanea o permanente e per i casi mortali. Pag. 3908

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1976.

Determinazione del valore delle prestazioni corrisposte in natura al personale a retribuzione fissa dipendente da alberghi, pubblici esercizi, mense, case di cura e dalle altre aziende commerciali di Modena e provincia ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari e del calcolo dei premi e dei contributi e delle indennità per inabilità temporanea o permanente e per i casi mortali . Pag. 3908

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1976.

Determinazione del valore delle prestazioni corrisposte in natura al personale dipendente dalle aziende operanti in Avellino e provincia ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari e del calcolo dei premi e dei contributi e delle indennità per inabilità temporanea o permanente e per i casi mortali . . . . Pag. 3909

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1976.

Determinazione del valore della mensa e dei generi in natura corrisposti a titolo o in sostituzione della mensa stessa al personale dipendente dalle aziende operanti in Ascoli Piceno e provincia ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari e del calcolo dei premi e dei contributi e delle indennità per inabilità temporanea o permanente e per i casi mortali . . . . Pag. 3909

DECRETO MINISTERIALE 13 aprile 1976.

Sostituzione di un membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Pesaro . . . . Pag. 3909

DECRETO MINISTERIALE 13 aprile 1976.

Sostituzione di un membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Lucca . . . . Pag. 3910

DECRETO MINISTERIALE 13 aprile 1976.

Sostituzione di un membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Gorizia . . . . Pag. 3910

DECRETO MINISTERIALE 13 aprile 1976.

Approvazione del piano tecnico per collegamenti telefonici nelle frazioni di comuni; dichiarazione di urgenza e indifferibilità per i relativi lavori . . . . Pag. 3910

DECRETO MINISTERIALE 23 aprile 1976.

Ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Napoli . . . . Pag. 3911

DECRETO MINISTERIALE 23 aprile 1976.

Qualifica di « strada con diritto di precedenza » per ventisei strade in provincia di Venezia . . . . . . Pag. 3912

DECRETO MINISTERIALE 26 aprile 1976.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Marcucci S.p.a., in Milano. Pag. 3913

DECRETO MINISTERIALE 26 aprile 1976.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Siprel S.p.a., in Milano, incorporata dalla Polycolor S.p.a. di Milano . . . . . Pag. 3914

DECRETO MINISTERIALE 26 aprile 1976.
Modifica e integrazione del perimetro del bacino imbrifero montano del Tordino-Vomano . . . . Pag. 3914

DECRETO MINISTERIALE 27 aprile 1976.
Liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa vetrai fiascai della Bufferia toscana, in Empoli. Pag. 3915

DECRETO MINISTERIALE 28 aprile 1976.
Ricostituzione del collegio dei sindaci dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per le ostetriche . Pag. 3915

DECRETO MINISTERIALE 29 aprile 1976.
Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Frosinone . . . . Pag. 3916

DECRETO MINISTERIALE 8 maggio 1976.
Determinazione delle classi di contribuzione e delle corrispondenti retribuzioni imponibili per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto operanti nella provincia di Pavia . . . . Pag. 3916

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dei lavori pubblici:

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Rossano . . . . Pag. 3917

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Anguillara Veneta . . . Pag. 3917

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Bolano . . . . . Pag. 3917

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Maccastorna . . . . . . Pag. 3917

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Aprilia . . . . . . Pag. 3917

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni in comune di Amantea . . . . . . Pag. 3917

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni nei comuni di Viadana e di Motteggiana . . . Pag. 3917

Ministero della pubblica istruzione:

Vacanza della seconda cattedra di merceologia presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Bologna. Pag. 3917

Esito di ricorsi . . . . Pag. 3917

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine « controllata » del vino « Bianco di Scandiano » e proposta del relativo disciplinare di produzione . . . . Pag. 3918

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli Pag. 3919

CONCORSI ED ESAMI

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Concorso, per esami, a tre posti di segretario contabile in prova nel ruolo dei segretari contabili degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, carriera di concetto . . . Pag. 3920

Ministero delle poste e delle telecomunicazioni: Concorso, per titoli, a trentuno posti di sostituto presso la direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Rovigo . . . . Pag. 3923

Ministero di grazia e giustizia: Rinvio delle prove scritte degli esami per la iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione . . Pag. 3925

Ministero della difesa: Graduatoria degli idonei del concorso a venti posti di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo servizi Pag. 3926

Ministero della sanità: Rettifica delle tesi relative al bando degli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, sessione anno 1975 . . . . Pag. 3926

Ufficio medico provinciale di Viterbo: Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Viterbo . . . Pag. 3928

Ospedale di circolo di Desio:

Concorso a due posti di assistente ostetrico-ginecologo. Pag. 3928

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico . . . . Pag. 3928

Ospedale « SS. Salvatore » di Palombara Sabina: Concorso ad un posto di assistente di medicina . . . . Pag. 3928

Ospedale « S. Lorenzo » di Colle di Val d'Elsa: Concorso ad un posto di assistente medico addetto alla sezione lungodegenti . . . . Pag. 3928

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1975, n. 996.

Trasferimento di un posto di assistente ordinario dalla facoltà di economia marittima dell'Istituto universitario navale di Napoli alla facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 2, quarto comma, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con legge 24 giugno 1950, n. 465;

Visto l'art. 18 della legge 24 febbraio 1967, n. 62;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° aprile 1967, n. 343, con il quale è stato assegnato un posto di assistente ordinario — riservato agli assistenti straordinari — alla cattedra di statistica metodologica ed economica della facoltà di economia marittima dell'Istituto universitario navale di Napoli;

Viste le delibere del consiglio della facoltà di economia marittima dell'Istituto universitario navale di Napoli che, nelle adunanze del 16 dicembre 1974 e del 30 giugno 1975, ha espresso parere favorevole al trasferimento del predetto posto di assistente ordinario dalla cattedra di statistica metodologica ed economica all'insegnamento di statistica del corso di laurea in sociologia della facoltà di lettere e filosofia presso l'Università di Napoli, con decorrenza 1° novembre 1975;

Viste le delibere del senato accademico dell'Istituto universitario navale di Napoli che, nella adunanza dell'8 febbraio 1975, ha ribadito quanto deliberato dal consiglio della facoltà in merito al trasferimento del posto in parola;

Viste le delibere del consiglio della facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Napoli che, nelle adunanze del 7 marzo e del 7 luglio 1975 ha espresso parere favorevole al trasferimento del posto in parola, unitamente al titolare della cattedra, dott. Antonio Mango;

Vista la delibera del senato accademico dell'Università di Napoli che, nell'adunanza del 12 luglio 1975, ha ribadito il parere favorevole espresso dal consiglio della facoltà di lettere e filosofia;

Ravvisata l'opportunità — nell'interesse pubblico — di procedere al trasferimento di cui trattasi;

Vista la dichiarazione di affinità fra le due citate materie;

Visto il consenso espresso dall'interessato al suo trasferimento;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Decreta:

A decorrere dal 1° novembre 1975, il posto di assistente ordinario, già assegnato alla cattedra di statistica metodologica ed economica della facoltà di economia marittima dell'Istituto universitario navale di Napoli è trasferito all'insegnamento di statistica (corso di laurea in sociologia) della facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Napoli, unitamente al titolare dott. Antonio Mango.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1975

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 maggio 1976
Atti di Governo, registro n. 6, foglio n. 2

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 febbraio 1976, n. **293**.

Richiamo alle armi di sottufficiali, graduati e militari di truppa dell'Esercito e della Marina nell'anno 1976.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 47 della legge 31 luglio 1954, n. 599, sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Visto l'art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, sulla leva e reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica;

Vista la legge 3 maggio 1955, n. 370, sulla conservazione del posto ai lavoratori richiamati alle armi;

Vista la legge 10 dicembre 1957, n. 1248, concernente aumento della misura dei soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati e trattenuti alle armi;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Art. 1.

Nel corso dell'anno 1976 possono essere richiamati alle armi, per aggiornamento ed addestramento, purché ancora soggetti ad obblighi militari:

n. 68 sottufficiali e n. 80 graduati e militari di truppa in congedo illimitato delle armi e servizi dell'Esercito;

n. 82 sottufficiali e n. 65 graduati e comuni della forza in congedo appartenenti alle diverse categorie e specialità del C.E.M.M.

Art. 2.

Il Ministro per la difesa stabilirà per ogni arma, servizio, categoria, specialità e ruolo il numero dei militari da richiamare.

Il richiamo avrà luogo nel tempo, nei modi e per la durata stabiliti con decreto del Ministro per la difesa.

Art. 3.

I militari da richiamare ai sensi del presente decreto riceveranno apposita tempestiva comunicazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 febbraio 1976

LEONE

FORLANI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 maggio 1976
Atti di Governo, registro n. 6, foglio n. 22

ERRATA-CORRIGE

(Decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1973, n. 1145)

Nel decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1973, n. 1145, concernente l'approvazione del nuovo statuto del Politecnico di Torino, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 283 del 30 ottobre 1974, devono essere apportate le seguenti rettifiche:

all'art. 1, terzo comma, n. 3), dove è scritto: « ingegneria *elettronica* », leggasi: « ingegneria *elettrotecnica* »;

all'art. 2, in corrispondenza del n. 10) degli insegnamenti fondamentali, dove è scritto: « *statistica* (annuale) », leggasi: « *statica* (annuale) ».

DECRETO MINISTERIALE 20 novembre 1975.

Sostituzione di un membro effettivo della commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza dei disoccupati.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 29 aprile 1949, n. 264, contenente provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza ai lavoratori involontariamente disoccupati;

Visto il proprio decreto 23 ottobre 1974, registrato presso la Corte dei conti, addì 8 febbraio 1975, registro n. 1 Lavoro, foglio n. 125, con il quale è stato provveduto alla rinnovazione della commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza dei disoccupati;

Vista la lettera n. 7343/AG/ag 03 b/25 a, in data 9 ottobre 1975, con la quale l'associazione sindacale Intersind ha comunicato di aver designato il dott. Paolo Morlino quale suo rappresentante effettivo in seno alla commissione stessa in sostituzione del dott. Lorenzo Fenoglio;

Ritenuta la necessità di provvedere a tale sostituzione;

Decreta:

Articolo unico

Il dott. Paolo Morlino è chiamato a far parte, in qualità di membro effettivo, della commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza dei disoccupati in rappresentanza dell'associazione sindacale Intersind ed in sostituzione del dott. Lorenzo Fenoglio.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 novembre 1975

Il Ministro: TOROS

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 aprile 1976
Registro n. 5 Lavoro, foglio n. 178

(5483)

DECRETO MINISTERIALE 11 dicembre 1975.

Riunione delle sezioni di entomologia agraria dell'osservatorio per le malattie delle piante di Napoli e di patologia vegetale dell'osservatorio per le malattie delle piante di Portici.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Premesso che con decreto ministeriale 15 luglio 1934 sono stati istituiti, ai sensi dell'art. 22 della legge 18 giugno 1931, n. 987 ed all'art. 6 del relativo regolamento, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, numero 1700, i regi osservatori per le malattie delle piante, con il compito di rendere più efficaci i servizi di difesa dalle malattie delle piante all'interno del territorio nazionale, nonchè alla vigilanza di frontiera;

Considerato che con il decreto succitato è stato istituito fra gli altri l'osservatorio per le malattie delle piante di Portici suddiviso in due sezioni: sezione di entomologia e sezione di patologia vegetale;

Considerato che a decorrere dal 30 aprile 1973 l'osservatorio per le malattie delle piante di Portici, sezione entomologia, ha trasferito la propria sede in Napoli assumendo la denominazione di osservatorio per le malattie delle piante di Napoli;

Ritenuta la necessità, al fine di un più razionale ed organico svolgimento dei compiti istituzionalmente demandati all'osservatorio, di riunire le sezioni di entomologia e di patologia vegetale dell'osservatorio per le malattie delle piante nell'attuale sede della sezione di entomologia in Napoli;

Decreta:

A decorrere dal 1° gennaio 1976 l'osservatorio per le malattie delle piante di Napoli, sezione entomologia e l'osservatorio per le malattie delle piante di Portici, sezione patologia vegetale, sono riuniti in un unico ufficio con sede in Napoli. Lo stesso assume la denominazione di osservatorio per le malattie delle piante di Napoli.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 dicembre 1975

Il Ministro: MARCORA

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 febbraio 1976
Registro n. 3 Agricoltura, foglio n. 212

(5475)

DECRETO MINISTERIALE 30 gennaio 1976.

Annullamento dell'art. 2 del decreto ministeriale 20 novembre 1974, concernente la costituzione delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Oristano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

E

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, concernente la soppressione dei consigli e degli uffici provinciali della economia e la costituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura e degli uffici provinciali dell'industria e del commercio;

Viste le leggi 12 luglio 1951, n. 560 e 29 dicembre 1956, n. 1560;

Vista la legge 26 settembre 1966, n. 792, per la quale le citate camere hanno assunto la denominazione di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Visto il decreto ministeriale 20 novembre 1974, con il quale è stata costituita la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Oristano, con sede nel capoluogo della provincia;

Vista la decisione n. 183 pubblicata all'udienza del 17 dicembre 1975 del tribunale amministrativo regionale della Sardegna con la quale, in accoglimento del ricorso proposto dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Cagliari contro il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e il Ministero del tesoro, si dispone l'annullamento parziale del decreto ministeriale 20 novembre 1974;

Ritenuto pertanto che su applicazione della decisione stessa occorre provvedere all'annullamento dell'articolo 2 del decreto ministeriale 20 novembre 1974;

Decreta:

Articolo unico

E' annullato l'art. 2 del decreto ministeriale 20 novembre 1974.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale della regione autonoma della Sardegna, nel Foglio degli annunzi legali e negli albi delle amministrazioni provinciali di Cagliari e di Oristano, nonchè negli albi dei comuni della provincia di Oristano.

Roma, addì 30 gennaio 1976

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
MARCORA

p. *Il Ministro per il tesoro*
ABIS

(5391)

DECRETO MINISTERIALE 30 gennaio 1976.

Tariffe concernenti la verificazione degli strumenti di misura presso il domicilio dei fabbricanti e degli utenti metrici.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure, approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088 (serie 3ª);

Visto il regolamento per il servizio metrico, approvato con regio decreto 31 gennaio 1909, n. 242;

Visti gli articoli 45, 46, 56 e 136, primo comma, del predetto regolamento, e successive modificazioni e aggiunte, con i quali è disciplinato il servizio delle verificazioni degli strumenti metrici presso il domicilio dei fabbricanti e degli utenti;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734, concernente la concessione di un assegno perequativo ai dipendenti civili dello Stato e la soppressione di indennità particolari;

Visto l'art. 24 della stessa legge n. 734, che stabilisce i compensi spettanti agli ispettori metrici per l'esecuzione delle predette verificazioni a domicilio;

Considerato che l'art. 24 precitato stabilisce che per le operazioni di verifica a domicilio compiute entro il raggio di tre chilometri dalla sede dell'ufficio metrico permanente o temporaneo spetta l'indennità fissa di cui al decreto interministeriale 7 febbraio 1952, e per quelle svolte in località situate oltre tale distanza spetta il rimborso delle spese per il trasporto dei campioni e degli strumenti necessari;

Vista la legge 18 dicembre 1973, n. 836, sul trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali;

Visto l'art. 16 della stessa legge n. 836, che stabilisce che la liquidazione delle spese relative al trasporto di materiali e strumenti occorrenti al personale per disimpegnare il proprio servizio di istituto è disposta in base ad una tariffa da stabilire con decreto delle singole amministrazioni di concerto con quella del Tesoro;

Ritenuta pertanto la necessità di stabilire una tariffa per la liquidazione delle spese di trasporto dei campioni e degli strumenti occorrenti per eseguire le verificazioni degli strumenti metrici presso il domicilio dei fabbricanti e degli utenti in località situate oltre la distanza di tre chilometri dalla sede dell'ufficio metrico permanente o temporaneo;

Considerato che la particolare natura e le specifiche modalità di svolgimento dei servizi di che trattasi rendono necessario l'uso di un proprio mezzo di trasporto;

Ritenuta la conseguente opportunità di conglobare nella predetta tariffa anche l'indennità di trasporto personale prevista all'art. 15 della richiamata legge 18 dicembre 1973, n. 836;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1976 le spese per il trasporto personale e dei campioni e strumenti necessari ad effettuare le operazioni di verifica degli strumenti metrici presso il domicilio dei fabbricanti e degli utenti in località distanti oltre tre chilometri dalla sede dell'ufficio metrico permanente o temporaneo, sono liquidate ai singoli ispettori metrici che seguono i relativi sopralluoghi sulla base della tariffa di L. 150 per chilometro, comprensiva dell'indennità di trasporto personale di cui all'art. 15 della legge 18 dicembre 1973, numero 836, citata nelle premesse.

Per i percorsi o parte di essi effettuati su strade mulattiere la predetta tariffa è elevata a L. 300.

Per carico, scarico e movimentazione del materiale metrico spetta per ogni sopralluogo la somma di L. 500.

Art. 2.

Il chilometraggio di cui al precedente art. 1 è computato sulla base dei chilometri effettivamente percorsi per l'esecuzione di ciascun sopralluogo o gruppo di sopralluoghi effettuati ad ogni uscita dalla sede dello ufficio metrico permanente o temporaneo.

Ai fini dell'applicazione del precedente comma, le frazioni di chilometro inferiori a 500 metri sono trascurate; quelle superiori sono arrotondate a chilometro intero.

Per ciascuna uscita, antimeridiana o pomeridiana o giornaliera a seconda dei casi, il circuito dei sopralluoghi da eseguire sarà programmato secondo la più opportuna continuità topografica, al fine di assicurarne la percorrenza col minor numero possibile di chilometri.

Art. 3.

I fabbricanti e gli utenti che richiedono la verificazione a domicilio dei propri strumenti metrici debbono preventivamente corrispondere all'erario:

a) la somma di L. 2.000 per ciascun sopralluogo da eseguire presso stabilimenti od esercizi situati nel territorio del comune sede dell'ufficio metrico permanente o temporaneo;

b) la somma di L. 2.500 per ciascun sopralluogo da eseguire presso stabilimenti od esercizi situati fuori del detto territorio, entro i confini della provincia.

I detti importi sono versati dai richiedenti su conto corrente postale intestato alla sezione di tesoreria provinciale competente per territorio, con imputazione al competente capitolo dello stato di previsione dell'entrata.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 gennaio 1976

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *marzo* 1976
Registro n. 4 *Industria, foglio n.* 265

(5223)

DECRETO MINISTERIALE 5 febbraio 1976.

Autorizzazione al comune di Santa Maria Capua Vetere a contrarre un mutuo per il completamento della costruzione del nuovo edificio da destinare a sede degli uffici giudiziari.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto interministeriale 19 giugno 1963, con il quale il comune di Santa Maria Capua Vetere per la costruzione di un nuovo palazzo di giustizia è stato autorizzato a contrarre un mutuo di L. 700.000.000 con la Cassa depositi e prestiti ed ha ottenuto un contributo straordinario annuo di L. 48.457.000, per anni venti, pari all'85 % del mutuo medesimo;

Vista la deliberazione 15 aprile 1975, n. 464, della giunta municipale di Santa Maria Capua Vetere;

Vista la decisione con la quale il comitato regionale di controllo, sezione di Caserta, approva la deliberazione comunale riguardante l'assunzione di un mutuo di L. 280.000.000 per il completamento dell'edificio da adibire a sede degli uffici giudiziari;

Visto il progetto, il preventivo di spesa e gli allegati;

Vista la legge 15 febbraio 1957, n. 26, e successive;

Ritenuta la necessità di costruire in Santa Maria Capua Vetere un nuovo edificio da destinare a sede degli uffici giudiziari;

Decreta:

Art. 1.

Per il completamento della costruzione del nuovo edificio da destinare a sede degli uffici giudiziari secondo il progetto presentato ed approvato a firma degli ingegneri Domenico Andriello, Mario Russo, Enrico Amoroso e Pietro Raucci il comune di Santa Maria Capua Vetere è autorizzato a contrarre con la Cassa depositi e prestiti un mutuo di L. 280.000.000 con la osservanza delle norme di cui agli ultimi tre commi dell'art. 11 della legge 3 agosto 1949, n. 589.

Art. 2.

Allo stesso scopo e per l'ammortamento di tale mutuo è concesso al comune di Santa Maria Capua Vetere un contributo straordinario da prelevare sulla somma annua stanziata nel bilancio del Ministero di grazia e giustizia, con l'apposito cap. 7051 a termini dell'art. 2 della legge 15 febbraio 1957, n. 26, nella misura di L. 28.255.000 annue (pari in cifra tonda all'85 % dell'annualità di ammortamento del mutuo dell'importo massimo di L. 280.000.000 da contrarre ai sensi dell'art. 1) per la durata di anni quindici con decorrenza dall'anno in cui il mutuo entrerà in ammortamento.

Il mutuo dovrà essere stipulato entro il termine perentorio di un anno dalla pubblicazione del presente decreto.

Art. 3.

Previa presentazione di regolare atto di mutuo il Ministero di grazia e giustizia corrisponderà per tutta la durata dell'ammortamento direttamente ed irrevocabilmente alla Cassa depositi e prestiti per conto del comune di Santa Maria Capua Vetere il contributo straordinario dello Stato indicato nel precedente art. 2.

Art. 4.

I lavori di cui all'art. 1 dovranno essere ultimati entro e non oltre tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, pena la revoca del contributo.

Art. 5.

Con successivo provvedimento del Ministero di grazia e giustizia sarà indicata la decorrenza del mutuo, ai fini dell'impegno del relativo contributo.

Roma, addì 5 febbraio 1976

Il Ministro per la grazia e giustizia
REALE

Il Ministro per l'interno
GUI

p. *Il Ministro per il tesoro*
FABBRI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 aprile 1976
Registro n. 10 Giustizia, foglio n. 371.

(5605)

DECRETO MINISTERIALE 1° marzo 1976.

Sostituzione di un membro effettivo della commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza dei disoccupati.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 29 aprile 1949, n. 264, contenente provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza ai lavoratori involontariamente disoccupati;

Visto il proprio decreto 23 ottobre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 8 febbraio 1975, registro n. 1 Lavoro, foglio n. 125, con il quale è stato provveduto alla rinnovazione della commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza dei disoccupati;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1975, registro n. 4 Presidenza, foglio n. 325, con il quale il dott. Gavino Salis, direttore generale della previdenza e assistenza sociale, è stato nominato consigliere della Corte dei conti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 11 ottobre 1975, registro n. 8 Lavoro, foglio n. 37, con il quale il dott. Salvatore Bova è stato nominato dirigente generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 settembre 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 26 gennaio 1976, registro n. 1 Lavoro, foglio n. 325, con il quale il dott. Salvatore Bova è stato preposto alla Direzione generale della previdenza e dell'assistenza sociale;

Decreta:

Articolo unico

Il dott. Salvatore Bova, direttore generale della previdenza e assistenza sociale, è chiamato a far parte della commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza dei disoccupati, quale membro effettivo, ai sensi dell'art. 3, comma secondo, n. 2, della legge 29 aprile 1949, n. 264, in sostituzione del dott. Gavino Salis.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° marzo 1976

Il Ministro: TOROS

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *aprile* 1976
Registro n. 5 *Lavoro, foglio n.* 177

(5482)

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1976.

Determinazione del valore della mensa e dei generi in natura corrisposti a titolo o in sostituzione della mensa stessa al personale dipendente dalle aziende operanti in provincia di Imperia ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari e del calcolo dei premi e dei contributi e delle indennità per inabilità temporanea o permanente e per i casi mortali.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797;

Visto l'art. 30, secondo comma, del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

Ritenuto di dover rideterminare in considerazione dei prezzi locali il valore in contanti della mensa e dei generi in natura corrisposti a titolo o in sostituzione della mensa stessa al personale dipendente dalle aziende operanti nella provincia di Imperia;

Sentito il parere formulato dal comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari e del calcolo dei premi e dei contributi e delle indennità per inabilità temporanea o permanente e per i casi mortali, il valore della mensa e dei generi in natura corrisposti a titolo o in sostituzione della mensa stessa al personale dipendente dalle aziende operanti in provincia di Imperia è determinato come segue:

L. 50 per il solo primo piatto;
L. 200 per il solo secondo piatto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 marzo 1976

Il Ministro: TOROS

(5307)

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1976.

Determinazione del valore delle prestazioni corrisposte in natura al personale dipendente dalle aziende operanti in Verona e provincia ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari e del calcolo dei premi e dei contributi e delle indennità per inabilità temporanea o permanente e per i casi mortali.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797;

Visto l'art. 30, secondo comma, del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

Ritenuto di dover rideterminare in considerazione dei prezzi locali il valore delle prestazioni corrisposte in natura al personale dipendente dalle aziende operanti in Verona e provincia;

Sentito il parere formulato dal comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari e del calcolo dei premi e dei contributi e delle indennità per inabilità temporanea o permanente e per i casi mortali, il valore delle prestazioni corrisposte in natura al personale dipendente dalle aziende operanti in Verona e provincia è determinato, con decorrenza 1° gennaio 1976, come segue:

vitto: 1 pasto al giorno L. 10.010 mensili; 2 pasti al giorno L. 20.020 mensili;
alloggio: L. 4.524 mensili.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 marzo 1976

Il Ministro: TOROS

(5320)

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1976.

Determinazione del valore della mensa e dei generi in natura corrisposti a titolo o in sostituzione della mensa al personale dipendente dalle aziende operanti in Reggio Emilia e provincia ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari e del calcolo dei premi e dei contributi e delle indennità per inabilità temporanea o permanente e per i casi mortali.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797;

Visto l'art. 30, secondo comma, del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

Ritenuto di dover rideterminare in considerazione dei prezzi locali il valore in contanti della mensa e dei generi in natura corrisposti a titolo o in sostituzione della mensa al personale dipendente dalle aziende operanti in Reggio Emilia e provincia;

Sentito il parere formulato dal comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari e del calcolo dei premi e dei contributi e delle indennità per inabilità temporanea o permanente e per i casi mortali, il valore della mensa e dei generi in natura corrisposti a titolo o in sostituzione della mensa al personale dipendente dalle aziende operanti in Reggio Emilia e provincia è determinato come segue:

L. 100 giornaliere per il primo piatto;
L. 150 giornaliere per il secondo piatto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 marzo 1976

Il Ministro: Toros

(5338)

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1976.

Determinazione del valore della mensa e dei generi in natura corrisposti a titolo o in sostituzione della mensa stessa al personale dipendente dalle aziende industriali, commerciali ed agricole della provincia di Ferrara ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari e del calcolo dei premi e dei contributi e delle indennità per inabilità temporanea o permanente e per i casi mortali.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797;

Visto l'art. 30, secondo comma, del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

Ritenuto di dover rideterminare in considerazione dei prezzi locali il valore in contanti della mensa e dei generi in natura corrisposti a titolo o in sostituzione della mensa stessa al personale dipendente dalle aziende industriali, commerciali ed agricole della provincia di Ferrara;

Sentito il parere formulato dal comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari e del calcolo dei premi e dei contributi e delle indennità per inabilità temporanea o permanente e per i casi mortali, il valore della mensa e dei generi in natura corrisposti a titolo o in sostituzione della mensa stessa al personale dipendente dalle aziende industriali, commerciali ed agricole della provincia di Ferrara è determinato come segue:

L. 80 per il primo piatto;
L. 120 per il secondo piatto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 marzo 1976

Il Ministro: Toros

(5329)

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1976.

Determinazione del valore della mensa e dei generi in natura corrisposti a titolo o in sostituzione della mensa stessa al personale dipendente dalle aziende industriali operanti nella provincia di Pescara ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari e del calcolo dei premi e dei contributi e delle indennità per inabilità temporanea o permanente e per i casi mortali.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797;

Visto l'art. 30, secondo comma, del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

Ritenuto di dover rideterminare in considerazione dei prezzi locali il valore in contanti della mensa e dei generi in natura corrisposti a titolo o in sostituzione della mensa stessa al personale dipendente dalle aziende industriali operanti nella provincia di Pescara;

Sentito il parere formulato dal comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari e del calcolo dei premi e dei contributi e delle indennità per inabilità temporanea o permanente e per i casi mortali, il valore della mensa e dei generi in natura corrisposti a titolo o in sostituzione della mensa stessa al personale dipendente dalle aziende industriali operanti nella provincia di Pescara è determinato come segue:

L. 45 primo piatto;
L. 55 secondo piatto;
L. 125 pasto completo: pane, vino e frutta.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 marzo 1976

Il Ministro: Toros

(5328)

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1976.

Determinazione del valore delle prestazioni corrisposte in natura al personale dipendente dalle aziende di tutte le categorie di Vicenza e provincia ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari e del calcolo dei premi e dei contributi e delle indennità per inabilità temporanea o permanente e per i casi mortali.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797;

Visto l'art. 30, secondo comma, del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

Ritenuto di dover rideterminare in considerazione dei prezzi locali il valore delle prestazioni corrisposte in natura al personale dipendente dalle aziende di tutte le categorie di Vicenza e provincia;

Sentito il parere formulato dal comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari e del calcolo dei premi e dei contributi e delle indennità per inabilità temporanea o permanente e per i casi mortali, il valore delle prestazioni corrisposte in natura al personale dipendente dalle aziende di tutte le categorie di Vicenza e provincia è determinato come segue:

vitto: L. 13.702 mensili;
alloggio: L. 2.808 mensili.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 marzo 1976

Il Ministro: TOROS

(5339)

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1976.

Determinazione del valore delle prestazioni corrisposte in natura al personale dipendente dalle aziende di tutte le categorie operanti nella provincia di Catanzaro ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari e del calcolo dei premi e dei contributi e delle indennità per inabilità temporanea o permanente e per i casi mortali.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797;

Visto l'art. 30, secondo comma, del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

Ritenuto di dover rideterminare in considerazione dei prezzi locali il valore in contanti delle prestazioni corrisposte in natura al personale dipendente dalle aziende di tutte le categorie operanti nella provincia di Catanzaro;

Sentito il parere formulato dal comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari e del calcolo dei premi e dei contributi e delle indennità per inabilità temporanea o permanente e per i casi mortali, il valore delle prestazioni corrisposte in natura al personale dipendente dalle aziende di tutte le categorie operanti nella provincia di Catanzaro è determinato come segue:

vitto: L. 10.000 mensili per due pasti; L. 5.000 mensili per un pasto;
alloggio: L. 4.000 mensili.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 marzo 1976

Il Ministro: TOROS

(5325)

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1976.

Determinazione del valore della mensa e dei generi in natura corrisposti a titolo o in sostituzione della mensa stessa al personale dipendente dalle aziende di tutte le categorie operanti nella provincia di Frosinone ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari e del calcolo dei premi e dei contributi e delle indennità per inabilità temporanea o permanente e per i casi mortali.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797;

Visto l'art. 30, secondo comma, del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

Ritenuto di dover rideterminare in considerazione dei prezzi locali il valore in contanti della mensa e dei generi in natura corrisposti a titolo o in sostituzione della mensa stessa al personale dipendente dalle aziende di tutte le categorie operanti nella provincia di Frosinone;

Sentito il parere formulato dal comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari e del calcolo dei premi e dei contributi e delle indennità per inabilità temporanea o permanente e per i casi mortali, il valore della mensa e dei generi in

natura corrisposti a titolo o in sostituzione della mensa stessa al personale dipendente dalle aziende di tutte le categorie operanti nella provincia di Frosinone è determinato come segue:

L. 60 primo piatto;
L. 140 secondo piatto;
L. 30 bevanda.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 marzo 1976

Il Ministro: TOROS

(5327)

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1976.

Determinazione del valore delle prestazioni corrisposte in natura al personale dipendente dalle aziende di tutte le categorie operanti nella provincia di L'Aquila ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari e del calcolo dei premi e dei contributi e delle indennità per inabilità temporanea o permanente e per i casi mortali.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797;

Visto l'art. 30, secondo comma, del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

Ritenuto di dover rideterminare in considerazione dei prezzi locali il valore in contanti delle prestazioni corrisposte in natura al personale dipendente dalle aziende di tutte le categorie operanti nella provincia di L'Aquila;

Sentito il parere formulato dal comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari e del calcolo dei premi e dei contributi e delle indennità per inabilità temporanea o permanente e per i casi mortali, il valore delle prestazioni corrisposte in natura al personale dipendente dalle aziende di tutte le categorie operanti nella provincia di L'Aquila è determinato come segue:

vitto: L. 225 giornaliere pari a L. 5.850 mensili per un pasto; L. 450 giornaliere pari a L. 11.700 mensili per due pasti;

alloggio: L. 100 giornaliere pari a L. 2.600 mensili.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 marzo 1976

Il Ministro: TOROS

(5326)

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1976.

Determinazione del valore della mensa e dei generi in natura corrisposti a titolo o in sostituzione della mensa stessa al personale dipendente dalle aziende dell'industria di Macerata e provincia ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari e del calcolo dei premi e dei contributi e delle indennità per inabilità temporanea o permanente e per i casi mortali.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797;

Visto l'art. 30, secondo comma, del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

Ritenuto di dover rideterminare in considerazione dei prezzi locali il valore in contanti della mensa e dei generi in natura corrisposti a titolo o in sostituzione della mensa stessa al personale dipendente dalle aziende dell'industria di Macerata e provincia;

Sentito il parere formulato dal comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari e del calcolo dei premi e dei contributi e delle indennità per inabilità temporanea o permanente e per i casi mortali, il valore della mensa e dei generi in natura corrisposti a titolo o in sostituzione della mensa stessa al personale dipendente dalle aziende dell'industria di Macerata e provincia è determinato come segue:

L. 200 per ogni giornata di somministrazione.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 marzo 1976

Il Ministro: TOROS

(5324)

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1976.

Determinazione del valore delle prestazioni corrisposte in natura al personale dipendente dalle aziende di tutte le categorie operanti nella provincia di Udine ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari e del calcolo dei premi e dei contributi e delle indennità per inabilità temporanea o permanente e per i casi mortali.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797;

Visto l'art. 30, secondo comma, del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

Ritenuto di dover rideterminare in considerazione dei prezzi locali il valore in contanti delle prestazioni corrisposte in natura al personale dipendente dalle aziende di tutte le categorie operanti nella provincia di Udine;

Sentito il parere formulato dal comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari e del calcolo dei premi e dei contributi e delle indennità per inabilità temporanea o permanente e per i casi mortali, il valore delle prestazioni corrisposte in natura al personale dipendente dalle aziende di tutte le categorie operanti nella provincia di Udine è determinato come segue:

vitto: L. 13.000 mensili per due pasti giornalieri;
L. 6.500 mensili per un pasto giornaliero;
alloggio: L. 3.510 mensili;

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 marzo 1976

Il Ministro: Toros

(5337)

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1976.

Determinazione del valore della mensa e dei generi in natura corrisposti a titolo o in sostituzione della mensa stessa al personale dipendente dalle aziende industriali, commerciali ed artigiane operanti nella provincia di Catania ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari e del calcolo dei premi e dei contributi e delle indennità per inabilità temporanea o permanente e per i casi mortali.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797;

Visto l'art. 30, secondo comma, del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

Ritenuto di dover rideterminare in considerazione dei prezzi locali il valore in contanti della mensa e dei generi in natura corrisposti a titolo o in sostituzione della mensa stessa al personale dipendente dalle aziende industriali, commerciali ed artigiane operanti nella provincia di Catania;

Sentito il parere formulato dal comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari e del calcolo dei premi e dei contributi e delle indennità per inabilità temporanea o permanente e per i casi mortali, il valore della mensa e dei generi in natura corrisposti a titolo o in sostituzione della mensa stessa al personale dipendente dalle aziende industriali, commerciali ed artigiane operanti nella provincia di Catania è determinato come segue:

L. 70 un piatto;
L. 110 due piatti.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 marzo 1976

Il Ministro: Toros

(5331)

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1976.

Determinazione del valore delle prestazioni corrisposte in natura al personale a retribuzione fissa dipendente da alberghi, pubblici esercizi, mense, case di cura e dalle altre aziende commerciali di Modena e provincia ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari e del calcolo dei premi e dei contributi e delle indennità per inabilità temporanea o permanente e per i casi mortali.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797;

Visto l'art. 30, secondo comma, del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

Ritenuto di dover rideterminare in considerazione dei prezzi locali il valore delle prestazioni corrisposte in natura al personale a retribuzione fissa dipendente da alberghi, pubblici esercizi, mense, case di cura e dalle altre aziende commerciali di Modena e provincia;

Sentito il parere formulato dal comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari e del calcolo dei premi e dei contributi e delle indennità per inabilità temporanea o permanente e per i casi mortali, il valore delle prestazioni corrisposte in natura al personale a retribuzione fissa dipendente da alberghi, pubblici esercizi, mense, case di cura e dalle altre aziende commerciali di Modena e provincia è determinato come segue:

vitto: L. 19.240 mensili (per 26 giornate);
alloggio: L. 4.030 mensili (per 26 giornate).

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 marzo 1976

Il Ministro: Toros

(5323)

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1976.

Determinazione del valore delle prestazioni corrisposte in natura al personale dipendente dalle aziende operanti in Avellino e provincia ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari e del calcolo dei premi e dei contributi e delle indennità per inabilità temporanea o permanente e per i casi mortali.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797;

Visto l'art. 30, secondo comma, del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

Ritenuto di dover rideterminare in considerazione dei prezzi locali il valore in contanti delle prestazioni corrisposte in natura al personale dipendente dalle aziende operanti in Avellino e provincia;

Sentito il parere formulato dal comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari e del calcolo dei premi e dei contributi e delle indennità per inabilità temporanea o permanente e per i casi mortali, il valore delle prestazioni corrisposte in natura al personale dipendente dalle aziende operanti in Avellino e provincia è determinato come segue:

vitto: L. 12.012 mensili;
alloggio: L. 4.004 mensili;

per i trebbiatori:

vitto: L. 1.000 giornaliere.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 marzo 1976

Il Ministro: TOROS

(5306)

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1976.

Determinazione del valore della mensa e dei generi in natura corrisposti a titolo o in sostituzione della mensa stessa al personale dipendente dalle aziende operanti in Ascoli Piceno e provincia ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari e del calcolo dei premi e dei contributi e delle indennità per inabilità temporanea o permanente e per i casi mortali.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797;

Visto l'art. 30, secondo comma, del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e la malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

Ritenuto di dover rideterminare in considerazione dei prezzi locali il valore in contanti della mensa e dei generi in natura corrisposti a titolo o in sostituzione della mensa al personale dipendente dalle aziende operanti in Ascoli Piceno e provincia;

Sentito il parere formulato dal comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari e del calcolo dei premi e dei contributi e delle indennità per inabilità temporanea o permanente e per i casi mortali, il valore della mensa e dei generi in natura corrisposti a titolo o in sostituzione della mensa stessa al personale dipendente dalle aziende operanti in Ascoli Piceno e provincia è determinato come segue:

vitto: L. 340 per un pasto, primo e secondo piatto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 marzo 1976

Il Ministro: TOROS

(5322)

DECRETO MINISTERIALE 13 aprile 1976.

Sostituzione di un membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Pesaro.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 27 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, modificato dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435 e dall'art. 1 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548, ratificato con la legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1973, con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Pesaro;

Viste le dimissioni del sig. Edgardo Magini da componente del comitato predetto in rappresentanza dei lavoratori del settore del credito;

Vista la nota n. 2357 del 27 febbraio 1976, con la quale l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Pesaro ha comunicato che l'organizzazione sindacale interessata ha designato il sig. Paolo Pierucci in sostituzione del sig. Edgardo Magini, dimissionario;

Ritenuta la necessità di provvedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il sig. Paolo Pierucci è nominato membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Pesaro in rappresentanza dei lavoratori del settore del credito ed in sostituzione del sig. Edgardo Magini, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 aprile 1976

Il Ministro: TOROS

(5072)

DECRETO MINISTERIALE 13 aprile 1976.

Sostituzione di un membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Lucca.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 27 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, modificato dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435 e dall'art. 1 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548, ratificato con la legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Visto il decreto ministeriale 23 settembre 1974, con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Lucca;

Considerato che il sig. Renato Vietina, membro del comitato predetto in rappresentanza dei lavoratori del settore industria è deceduto;

Vista la nota n. 02108 del 16 marzo 1976, con la quale l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Lucca ha comunicato che l'organizzazione sindacale interessata ha designato il sig. Gianfranco Rugani in sostituzione del sig. Renato Vietina, deceduto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il sig. Gianfranco Rugani è nominato membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Lucca in rappresentanza dei lavoratori del settore industria ed in sostituzione del sig. Renato Vietina, deceduto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 aprile 1976

Il Ministro: TOROS

(5070)

DECRETO MINISTERIALE 13 aprile 1976.

Sostituzione di un membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Gorizia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 27 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, modificato dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435 e dall'art. 1 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548, ratificato con la legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1973, con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Gorizia;

Viste le dimissioni del sig. Alessandro Buoro da componente del comitato predetto in rappresentanza dei lavoratori del settore industria;

Vista la nota n. 1698 del 15 marzo 1976, con la quale l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Gorizia ha comunicato che l'organizzazione sindacale interessata ha designato il sig. Sergio Simoni in sostituzione del sig. Alessando Buoro, dimissionario;

Ritenuta la necessità di provvedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il sig. Sergio Simoni è nominato membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Gorizia in rappresentanza dei lavoratori del settore industria ed in sostituzione del sig. Alessandro Buoro, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 aprile 1976

Il Ministro: TOROS

(5069)

DECRETO MINISTERIALE 13 aprile 1976.

Approvazione del piano tecnico per collegamenti telefonici nelle frazioni di comuni; dichiarazione di urgenza e indifferibilità per i relativi lavori.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visti la legge ed il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 2 aprile 1948, n. 432, convertito nella legge 10 febbraio 1953, n. 81;

Vista la legge 29 aprile 1950, n. 229;

Vista la legge 11 dicembre 1952, n. 2529, successivamente modificata e prorogata dalle leggi 22 novembre 1954, n. 1123, 28 giugno 1956, n. 716, 30 dicembre 1959, n. 1215, 20 maggio 1966, n. 368, 8 marzo 1968, n. 178 e 28 marzo 1973, n. 86;

Visto l'art. 11 della legge 25 luglio 1952, n. 991 « Provvedimenti in favore dei territori montani » modificato dall'articolo unico della legge 30 luglio 1976, n. 657;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visti i piani tecnici economici predisposti dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici per la esecuzione dei collegamenti telefonici delle frazioni di comune;

Considerato che la realizzazione dei collegamenti telefonici delle frazioni di comune riveste carattere di particolare urgenza in quanto è da attuare entro scadenze stabilite dalle lettere d'ordine di esecuzione dei lavori;

Udito il parere del consiglio di amministrazione espresso nella 1363ª adunanza del 3 dicembre 1975 in merito alla utilizzazione dello stanziamento previsto dalla legge 28 marzo 1973, n. 86, con il quale si rende possibile eseguire n. 1250 collegamenti telefonici delle frazioni di comune, comprendente il XVIII lotto lavori, per un importo complessivo di lire 4,5 miliardi;

Visto il decreto ministeriale 4 febbraio 1976, con il quale è stato approvato il piano dei lavori relativo a n. 796 collegamenti telefonici per un importo complessivo di L. 2.865.600.000;

Considerato che in seconda applicazione è prevista la realizzazione di n. 167 collegamenti già ammessi ai benefici della legge 28 marzo 1973, n. 86;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano tecnico relativo al secondo elenco del XVIII lotto lavori comprendente n. 167 collegamenti telefonici.

Art. 2.

Sono dichiarati urgenti ed indifferibili, anche ai fini della pubblica utilità, i lavori e le opere relative ai collegamenti telefonici delle frazioni di comune e rifugi alpini indicati nell'allegato elenco.

Art. 3.

L'Azienda di Stato per i servizi telefonici è autorizzata a costituire servitù e limitazioni alle proprietà interessate che si rendessero comunque necessarie, anche durante i lavori.

Art. 4.

La spesa complessiva presunta per i lavori di cui al precedente art. 1 da eseguirsi con i fondi stanziati dalla legge 28 marzo 1973, n. 86, è di L. 601.200.000;

Art. 5.

A mente dell'art. 13 della legge 25 giugno 1865, numero 2359, i lavori dovranno iniziarsi dalla data del presente decreto e compiersi entro due anni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 aprile 1976

p. *Il Ministro*: FRACASSI

COLLEGAMENTI TELEFONICI DELLE FRAZIONI

Elenco nominativo dei collegamenti da realizzare con i fondi della legge 28 marzo 1973, n. 86

2ª ZONA - N. 5

Rifugio Col Indes di Tambre d'Alpago; Rifugio Fedare di Colle S. Lucia; Rifugio Prapiccolo di Pieve di Cadore; Rifugio Antelao di Pieve di Cadore; Rifugio Tita Barba di Pieve di Cadore.

3ª ZONA - N. 54

Canderico di Sassoferrato; Sementana di Sassoferrato; S. Michele di Cupramontana; Casalta-Bozzo di Castelleone di Suasa; Case Nuove-Farneto di Castelleone di Suasa; Pian Volpello di Castelleone di Suasa; Bozzo-S. Lucia di Castelleone di Suasa; Trocchetti di Albacina di Fabriano; Valgiubbola di Castelletta di Fabriano; S. Pietro di Castelletta di Fabriano; Ville di Castelleone di Suasa; Torre di Murazzano di Sassoferrato; Monte Caccione di Porto S. Giorgio; Vallescura di Porto S. Giorgio; Colline di Portella di Venarotta; Pedara di Roccafluvione; Villa Vena di Amandola; S. Maria in Capriglia di Ascoli Piceno; S. Michele di Lapedona; Case Galanti di Ascoli Piceno; Valledacqua di Acquasanta Terme; Case Rotili di Acquasanta Terme; Forcella di Acquasanta Terme; Falciano di Acquasanta Terme; Casette di S. Severino Marche; Gallano di Pieve Torina; Varano di Camerino; Fornace di Orciano; Monte S. Maria di Monteciccardo; Campagne Arzilla di Monteciccardo; Sagrata di Fermignano; Palazzo Mucci di Borgo Pace; Torricella di Tavoleto; Cisterna Ville di Montecopiolo; Sterpeti di Montefelcino; Spina Vecchia di Campello sul Clitunno; Ponte di Pianello di Valfabbrica; Ranzola di Monte S. Maria Tiberina; Ciciliano di Monte S. Maria Tiberina; Torale di Tuoro sul Trasimeno; Campofondo di Bevagna; Spinacciolo-Barchicciolo di Bevagna; Meggiano di Spoleto; Poderaccio-Basso-Napicola Strigaia di Paciano; Corneliano di S. Giorgio Piacentino; Castello Querciola di Viano; Cantalupo Coste di Cantalupo nel Sannio; S. Maria della Noce di Belmonte del Sannio; Castellana di Belmonte del Sannio; Colle S. Angelo (o Piana di Nibbio) di Belmonte del Sannio; Frasso di Civitanova del Sannio; Valle S. Maria di Torano Nuovo; Campodino di Torano Nuovo; Rifugio Carlo Franchetti (Vallone delle Cornacchie) di Pietracamela.

4ª ZONA - N. 34

Porcini di Amaseno; Selvina di Amaseno; Buranello di Amaseno; Nevali di Roccasecca; Punzie di Roccasecca; Granillo di Ferentino; Pantanelle di Ferentino; S. Antonio di Ferentino; Varico Alto di Morolo; Valle (Madonna) del Canneto di Settefrati; Casone Bartolomucci di Settefrati; Morrone di SS. Cosma e Damiano; Stradone di SS. Cosma e Damiano; Ceriara di Sezze; Acquatraversa di Gallicano nel Lazio; Lucignano di Orte; Renzino di Foiano della Chiana; Caprile Ficciana di S. Godenzo; Collacchia Gavorrano di Grosseto; Rifugio del Freo di Stazzema; Villa a Tolli di Montalcino; Celamonti di Montalcino; Strolla di Poggibonsi; Torri di Poggibonsi; Belvedere di Castiglione d'Orcia; Montieri di Castiglione d'Orcia; Chiama di Maissana; Terruggiara di Calice al Cornoviglio; Ferdana di Calice al Cornoviglio; Novegina di Calice al Cornoviglio; S. Bernardo di Conio di Borgomaro; Is Pillonis di S. Anna Arresi; Mesu e Rios di Ozieri; Nicolaeddu di Trinità d'Agultu e Vignola.

5ª ZONA - N. 74

Montemauro di S. Sossio Baronia; Ponte Lasbergo di Ariano Irpino; Ponnola di Ariano Irpino; Fiumarelle di Ariano Irpino; Contessa di Ariano Irpino; Cippone di Ariano Irpino; Serra di Ariano Irpino; Carmasciano di Rocca S. Felice; S. Felicita di Rocca S. Felice; Palombaia di Rocca S. Felice; Velleri di Guardia de Lombardi; San Nicola di Pannarano; S. Maria di Pannarano; Moscarella di Dugenta; Contrada Stazione di Amorosi; Piano Cerze di S. Giorgio la Molara; Calise di S. Giorgio la Molara; Taverna di S. Giorgio la Molara; Crocelle di S. Giorgio la Molara; Centrale di S. Giorgio la Molara; S. Lazzaro di S. Giorgio la Molara; Perazzeta di S. Giorgio la Molara; Canne Secche di Palomonte; Sperlonga di Palomonte; Gaglione di Rotonda; Zarafà di Viggianello; Taverna Strascella S. Stefano di Muro Lucano; Sassano di Avigliano; Rifugio Forestale di Francavilla sul Sinni; Ischi Cirase di Francavilla sul Sinni; Cerro Grosso di Francavilla sul Sinni; Carratelli di Francavilla sul Sinni; Castellana di Francavilla sul Sinni; Isca di S. Angelo le Fratte; Fratte di S. Angelo le Fratte; Campo Venere di S. Angelo le Fratte; S. Maria Fellana di S. Angelo le Fratte; Martiniglio di Bella; Luponio di Filiano; Pantoni di Riccio di Filiano; Ceresale di Filiano; Carpini di Filiano; Lella di Filiano; Iscalunga di Filiano; Piana della Spina di Filiano; San Pietro di S. Martino d'Agri; Salinas di Avigliano; Eredità Mannara di Villa Castelli; Contrada Anatoglia di Villa Castelli; Tagliavanti di Villa Castelli; Capilungo di Alliste; Pilella di Alliste; Cisternella di Alliste; Amendolaggine di Altamura; Masseria S. Teresa Casa Sparsa di Altamura; Crapolicchio di Altamura; Ceraso di Altamura; Santa Chiara di Altamura; Masseria Carpentino di Altamura; Pescariello di Altamura; Foresta di Alessandria del Carretto; Pretara di Malito; Muccone di Bisignano; Scorpari di Orsomarso; Collelungo di Spezzano della Sila; Contrada S. Nicola di Laino Castello; Gesuani di Jacurso; Caterinella di Jacurso; Prisa di Gizzeria; Madama di Zambrone; Lannone di Chiaramonti Gulfi; Balatella di Enna; San Tomasello di Enna; Cardinale di Altamura.

(5601)

DECRETO MINISTERIALE 23 aprile 1976.

Ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Napoli.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che prevede la istituzione delle commissioni provinciali per il collocamento e stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti le commissioni stesse;

Visto il decreto ministeriale 6 marzo 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 20 giugno 1973, registro n. 5, foglio n. 282;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

E' ricostituita, nella provincia di Napoli presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la commissione provinciale per il collocamento composta dai signori:

Presidente:

Russo dott. Vincenzo, direttore dell'ufficio provinciale del lavoro.

Membri:

Marenga ing. Amedeo, rappresentante del genio civile;

Capaldo dott. Nino, rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Iodice dott. Antonio, rappresentante dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Cacace Raffaele, Cortese Davide, Rannello Mario, Piccolo Vincenzo, Alicante Stefano, Vittoria Giuseppe e Ferrara Giuseppe, rappresentanti dei lavoratori;

Savoia dott. Mario, Aiello dott. Vittorio, Cugini dott. Alessandro e Chiaramonte cav. Antonio, rappresentanti dei datori di lavoro;

Landolfi dott. Giuseppe, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 aprile 1976

Il Ministro: Toros

(5384)

DECRETO MINISTERIALE 23 aprile 1976.

Qualifica di « strada con diritto di precedenza » per ventisei strade in provincia di Venezia.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 105, comma quinto, del testo unico sulle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1959, n. 393;

Vista la delibera della giunta provinciale di Venezia n. 10209/2433 del 2 luglio 1975 (C.C.R.V. n. 14726 del 10 luglio 1975), tendente ad ottenere la qualifica di « strada con diritto di precedenza » per le sottoelencate strade provinciali:

1) strada provinciale n. 1 Cavarzese-Loreo - Strada statale n. 516 « Piovese » prov. Rovigo, Ca' Negra (verso Loreo);

2) strada provinciale n. 4 Gorzone - Strada statale n. 516 « Piovese » (campo sportivo di Cavarzere, confine prov. Rovigo);

3) strada provinciale n. 5 Cona-Agna - Confine provincia Padova (presso Agna) - Cona (strada statale numero 516);

4) strada provinciale n. 9 Arzerone - Confine provincia Padova (Conche) innesto strada provinciale n. 7 « Rebosola »;

5) strada provinciale n. 10 Madonna Marina-Sottomarina - Strada provinciale n. 7 « Rebosola » (località Madonna) abitato di Sottomarina;

6) strada provinciale n. 15 Campagna Lupia-Lova - Capoluogo di Campagna Lupia - Innesto strada provinciale n. 13 « Antico alveo dè Brenta » - Lova (strada provinciale n. 14);

7) strada provinciale n. 17 Prozzolo-Camponogara-Fossò-Vigonovo - Strada provinciale n. 13 « Antico alveo del Brenta » (Prozzolo) confine prov. Padova;

8) strada provinciale n. 18 Camponogara-Calcroce - Strada provinciale n. 17 « Prozzolo-Camponogara-Vigonovo (Villa Cazzagon) - Strada statale Romea (località Suda);

9) strada provinciale n. 19 Dolo-Camponogara - Strada statale n. 11 (capoluogo del comune di Dolo) Camponogara (strada provinciale n. 17);

10) strada provinciale n. 20 Stra'-Vigonovo - Testata sud ponte sul canale Piovega - Capoluogo del comune di Vigonovo;

11) strada provinciale n. 21 Stra'-Ponte Alto - Strada statale n. 11 (capoluogo del comune di Stra') - Strada provinciale n. 12 « Casello 9-Piove di Sacco » (presso abitato Ponte Alto);

12) strada provinciale n. 23 Fusina (Fusina strada statale n. 11) - Piazzale Fusina - Strada statale n. 11 (località Fornace Perale);

13) strada provinciale n. 24 Fusina Malcontenta-Rana - Strada provinciale n. 23 « Fusina » (Fusina strada statale n. 11) località Malcontenta - Strada statale n. 11 (località Rana) diramazione strada statale n. 309;

14) strada provinciale n. 25 S. Maria di Sala-Caltana-Fiesso d'Artico - Strada provinciale n. 32 « Miranese » (presso S. M. di Sala) - Confine prov. Padova (scolo Volonga) rientra prov. di Venezia per innestarsi alla strada statale n. 11;

15) strada provinciale n. 26 Dolo-Scaltenigo-Mirano - Dolo strada provinciale n. 32 « Miranese » (presso Mirano);

16) strada provinciale n. 28 Cazzago-Arino-Pianiga-Mellaredo - Strada provinciale n. 26 « Dolo-Mirano » (località Cazzago) - Strada statale n. 515 « Noalese » (Melleredo);

17) strada provinciale n. 45 Ponte-Catena-Meolo - Strada statale n. 14 (Ponte Catena) Meolo - Diramazione di m 300 verso stazione ferroviaria;

18) strada provinciale n. 49 Fossalta-Monastier - Strada provinciale n. 50 « Argine S. Marco-Zenson » - Confine prov. Treviso verso Zenson;

19) strada provinciale n. 50 Argine S. Marco-Croce-Fossalta di Piave-Zenson di Piave - Strada statale n. 14 (località Musile) - Confine prov. Treviso (verso Zenson di Piave);

20) strada provinciale n. 55 Noventa di Piave-Cessalto - Strada provinciale n. 83 (Noventa di Piave) - Confine prov. Treviso (verso Cessalto);

21) strada provinciale n. 56 S. Donà-Grassaga-verso Cessalto - Strada provinciale n. 83 « S. Donà-Romanziol » - Confine prov. Treviso (verso Cessalto);

22) strada provinciale n. 57 Ponte Crepaldo-Torre di Mosto - Strada provinciale n. 42 « Jesolana » (bivio Ponte Crepaldo) - Innesto strada statale n. 14 Pra di Lovada;

23) strada provinciale n. 60 S. Stino di Livenza-Belfiore - Località Morer delle Anime (strada provinciale n. 61 S. Stino) - Strada statale n. 53 (località Belfiore);

24) strada provinciale n. 61 S. Stino di Livenza-Annone Veneto-Pravisdomini con diramaz. Corbolone - Strada statale n. 14 (Stino di Livenza) - Confine prov. di Pordenone (verso Pravisdomini) con diramaz. Corbolone (verso Motta di Livenza);

25) strada provinciale n. 63 Del Loncon (Annone Veneto) - Strada provinciale n. 60 (località Loncon) - Strada statale n. 14 (al km 53);

26) strada provinciale n. 72 Portogruaro-Fossalta-Teglio Veneto-Cordovado con diramaz. Teglio-Stazione ferroviaria - Strada statale n. 14 (al km 65) - Confine prov. di Pordenone (verso Cordovado) diramazione km 2,500 tra Teglio e Stazione ferroviaria;

Visto il parere favorevole dell'ufficio del genio civile di Venezia in data 12 ottobre 1975, n. 6046;

Vista la relazione dell'ispettorato tecnico circolazione e traffico, con la quale viene espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta dell'amministrazione provinciale di Venezia;

Decreta:

Art. 1.

Sono dichiarate « strada con diritto di precedenza » le strade provinciali sopraelencate, con l'avvertenza che nelle intersezioni con strade statali, ed altre strade provinciali che conservino il diritto di precedenza, il diritto di precedenza deve essere sospeso per essere ristabilito subito dopo.

Art. 2.

All'amministrazione provinciale di Venezia fa l'obbligo di apporre i seguenti segnali:

a) sulla soglia delle strade secondarie affluenti il segnale « dare precedenza » o in base a circostanziate valutazioni tecniche in loco, concernenti essenzialmente la visibilità, quella di « arresto all'incrocio » integrato dalla striscia trasversale di arresto e dalla iscrizione « Stop ». Detti segnali devono essere preceduti a distanza opportuna, da un preavviso costituito da un analogo segnale di « dare precedenza » integrato da un pannello rettangolare superiore con lettere e cifre nere su fondo bianco, contenente la indicazione delle distanze in metri che separano il presegnale dal segnale e la parola « Stop » ove il segnale installato alla intersezione sia un « arresto all'incrocio » (vedi circolare IGCT. n. 7000 dell'11 luglio 1966);

b) sulla strada a precedenza (dopo la installazione dei segnali di cui alla lettera *a*) i segnali « strada con diritto di precedenza » e « fine del diritto di precedenza », giusta quanto dispone l'art. 90 del regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, integrati dal pannello di identificazione strada di cui alla figura 102-*C* del regolamento stesso;

c) segnaletica orizzontale lungo tutta la strada a precedenza comprendente strisce discontinue di mezzeria nei tratti normali, strisce affiancate continua e discontinua, in corrispondenza di curve, dossi ed intersezioni (vedi circolare IGCT. n. 13460 dell'11 settembre 1964).

Il segnale « strada con diritto di precedenza » deve essere ripetuto nel formato ridotto, presso ogni intersezione lungo la strada a precedenza, e fuori dei centri abitati, deve essere preceduto a distanza opportuna dal segnale « incrocio con strada senza diritto di precedenza » di cui all'art. 39 del citato regolamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 aprile 1976

Il Ministro: GULLOTTI

(5395)

DECRETO MINISTERIALE 26 aprile 1976.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Marcucci S.p.a., in Milano.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta Marcucci S.p.a. di Milano, ha effettuato un pagamento anticipato di Yen 8.393.354, di cui al mod. *B*-Import n. 4320844 rilasciato in data 1° agosto 1974 dalla Banca nazionale del lavoro, per la importazione di ricetrasmitt., microf., altop. di origine e provenienza Giappone;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Milano il 1° agosto 1974 con un ritardo, quindi, di undici e trenta giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 498049 del 4 febbraio 1976 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con l'istanza del 13 novembre 1975 non possono, neppure sotto la moti-

vazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto sia la chiusura per ferie sia la rivendita della merce in questione allo stato estero, sono argomentazioni di carattere strettamente aziendale e non sollevano quindi l'operatore dagli obblighi derivanti dall'impegno assunto:

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Marcucci S.p.a. di Milano, mediante fidejussione della Banca nazionale del lavoro di Milano nella misura del 5 % di Yen 8.393.354, di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 aprile 1976

Il Ministro: De Mita

(5388)

DECRETO MINISTERIALE 26 aprile 1976.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Siprel S.p.a., in Milano, incorporata dalla Polycolor S.p.a. di Milano.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta Siprel S.p.a. di Milano, ha effettuato un pagamento anticipato di Yen 8.699.548 di cui al mod. *B*-Import n. 4460793, rilasciato in data 17 dicembre 1974 dalla Banca nazionale dell'agricoltura di Milano per l'importazione di una partita amplificatori di origine e provenienza Giappone;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi, la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Genova il 23 giugno 1975 con un ritardo, quindi, di centocinquantotto giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero, con nota n. 497.114 del 1° marzo 1976, unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con l'istanza del 12 gennaio 1976 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge numero 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto, sebbene risulti documentato che la ditta estera ha spedito la merce con notevole anticipo rispetto alla data pattuita, l'operatore italiano, al momento del pagamento anticipato, era comunque a conoscenza dell'avvenuto arrivo della merce e della propria impossibilità a sdoganarla entro il termine di validità dell'impegno valutario, in quanto i propri magazzini erano abbondantemente forniti di merce della stessa specie;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Siprel S.p.a. di Milano, mediante fidejussione della Banca nazionale dell'agricoltura nella misura del 5 % di Yen 8.699.548 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 aprile 1976

Il Ministro: De Mita

(5387)

DECRETO MINISTERIALE 26 aprile 1976.

Modifica e integrazione del perimetro del bacino imbrifero montano del Tordino-Vomano.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il testo unico sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;

Viste le leggi 27 dicembre 1953, n. 959 e 30 dicembre 1959, n. 1254;

Visto il decreto ministeriale 14 dicembre 1954, numero 7087, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 10 gennaio 1955, con il quale è stato determinato, in applicazione della citata legge 27 dicembre 1953, n. 959, il perimetro del bacino imbrifero montano del Tordino e del Vomano;

Considerato che la Corte suprema di cassazione - Sezioni unite civili, con la sentenza n. 215 dell'11 novembre 1965-15 gennaio 1966, e successive, ha respinto i

ricorsi proposti nell'interesse di questo Ministero avverso sentenze pronunziate dal tribunale superiore delle acque pubbliche confermando, di conseguenza, tali sentenze, con le quali era stato affermato che non fossero conformi a legge le perimetrazioni dei bacini imbriferi montani, effettuate non esclusivamente sulla base di criteri tecnici, sibbene tenendosi conto anche di criteri teleologici, di per sé implicanti un discrezionale apprezzamento dell'interesse pubblico;

Ritenuto che, sulla base dei principi di carattere generale affermati dalla Suprema corte di cassazione, è apparso necessario procedere al riesame della perimetrazione a suo tempo operata del bacino imbrifero montano del Tordino e del Vomano;

Visto il voto n. 587 reso nell'assemblea generale del Consiglio superiore dei lavori pubblici nell'adunanza del 14 novembre 1975;

Sentito il Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto ministeriale 14 dicembre 1954, n. 7087, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 10 gennaio 1955, è modificato e integrato, ai sensi e per gli effetti di cui alle leggi 27 dicembre 1953, n. 959 e 30 dicembre 1959, n. 1254, nel senso che il bacino imbrifero montano del Tordino e del Vomano viene delimitato come indicato nella corografia 1:100.000, vistata in data 14 novembre 1975 e che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

I comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del Tordino e del Vomano ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della predetta legge 27 dicembre 1953, n. 959, o rivieraschi ai sensi del quinto comma del medesimo art. 1, sono i seguenti:

Provincia de L'Aquila:

Campotosto - Capitignano - Pizzoli - L'Aquila.

Provincia di Rieti:

Amatrice.

Provincia di Teramo:

Campli - Civitella del Tronto - Teramo - Torricella Sicura - Valle Castellana - Rocca Santa Maria - Cortino - Crognaleto - Fano Adriano - Pietracamela - Montorio al Vomano - Tossicia - Isola del Gran Sasso d'Italia - Colledara - Castel Castagna - Castelli - Basciano - Penna Sant'Andrea - Cermignano - Canzano - Castellalto - Bellante - Notaresco - Mosciano Sant'Angelo - Giulianova - Roseto degli Abruzzi.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, e la corografia, che ne fa parte integrante, rimane visibile presso questo Ministero - Direzione generale delle acque e degli impianti elettrici e presso la sezione autonoma del genio civile per il servizio idrografico di Pescara.

Roma, addì 26 aprile 1976

Il Ministro: GULLOTTI

(5592)

DECRETO MINISTERIALE 27 aprile 1976.

Liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa vetrai fiascai della Bufferia toscana, in Empoli.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata il 26 e 27 marzo 1976 alla Società cooperativa vetrai fiascai della Bufferia toscana, con sede in Empoli (Firenze), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La Società cooperativa vetrai fiascai della Bufferia toscana, con sede in Empoli (Firenze), costituita per rogito notaio Tommaso Gaeta in data 13 settembre 1945, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Con successivo provvedimento verrà nominato il commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 198 del sopracitato regio decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 aprile 1976

Il Ministro: TOROS

(5480)

DECRETO MINISTERIALE 28 aprile 1976.

Ricostituzione del collegio dei sindaci dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per le ostetriche.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 16 agosto 1962, n. 1417, sul riordinamento dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per le ostetriche e, in particolare l'art. 17 concernente la composizione e la nomina del collegio sindacale dell'Ente predetto;

Visto il proprio decreto in data 7 ottobre 1971, con il quale è stato ricostituito, per la durata di un triennio, l'organo anzidetto;

Visto l'esito delle elezioni delle rappresentanti delle iscritte all'Ente in seno al collegio sindacale da parte del consiglio nazionale, nella riunione del 31 ottobre 1974, quale risulta proclamato nel verbale della riunione medesima trasmesso dall'Ente con nota n. 6268 del 6 novembre 1974, nelle forme e nei termini prescritti;

Vista la designazione effettuata dal Ministero del tesoro con nota n. 188170 in data 1° settembre 1975;

Ritenuto di procedere alla ricostituzione del collegio sindacale dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per le ostetriche, scaduto per decorso triennio;

Decreta:

Il collegio dei sindaci dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per le ostetriche è composto dai seguenti membri:

Cianfarini Anna Maria, membro effettivo e Stornaiuolo Anna, membro supplente, elette dal consiglio nazionale;

Vetrella dott. Cesare, membro effettivo con funzioni di presidente e Castelluzzo Margherita, membro supplente, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

De Marco dott.ssa Maria Rosaria, membro effettivo e Sapora rag. Sergio, membro supplente, in rappresentanza del Ministero del tesoro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 aprile 1976

Il Ministro: TOROS

(5580)

DECRETO MINISTERIALE 29 aprile 1976.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Frosinone.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto l'atto 7 marzo 1975, n. 375, con il quale l'amministrazione provinciale di Frosinone ha chiesto la classificazione tra le provinciali della strada di bonifica « Cavallara » dell'estesa di km 4+718;

Visto il voto 11 novembre 1975, n. 660, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso al riguardo parere favorevole;

Ritenuto che la suddetta strada può pertanto, essere classificata provinciale a termini dell'art. 5 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, la strada di bonifica « Cavallara » dell'estesa di km 4+718 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario) è classificata provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 aprile 1976

Il Ministro: GULLOTTI

(5484)

DECRETO MINISTERIALE 8 maggio 1976.

Determinazione delle classi di contribuzione e delle corrispondenti retribuzioni imponibili per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto operanti nella provincia di Pavia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, recante il riassetto previdenziale ed assistenziale di particolari categorie di lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società ed enti medesimi;

Visto l'art. 6, primo comma, del citato decreto, in base al quale per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto possono essere determinate, per provincia o per zona nonché per settori di attività merceologiche, la classe iniziale di contribuzione e la corrispondente retribuzione imponibile ai fini dell'applicazione dei contributi base ed integrativi per l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il decreto ministeriale 20 novembre 1974, con il quale, in conseguenza della revisione triennale disposta dall'art. 4, ultimo comma, del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, sono stati variati in aumento sia le misure degli imponibili giornalieri sia i periodi di occupazione mensile inizialmente stabiliti con decreto ministeriale del 31 ottobre 1970;

Rilevata in conseguenza l'intervenuta alterazione del rapporto tra la misura dei nuovi imponibili giornalieri assunti per il calcolo dei contributi per le varie forme di previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori in questione e l'importo delle classi iniziali di contribuzione precedentemente adottate ai fini del calcolo dei contributi base ed integrativi per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti;

Considerato altresì che talune delle precedenti classi iniziali di contribuzione risultano addirittura assorbite nei nuovi valori degli imponibili giornalieri adottati con il citato decreto ministeriale dei 20 novembre 1974;

Ritenuto pertanto possibile procedere a nuova determinazione di classi iniziali di contribuzione ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, in presenza di apposite richieste delle categorie interessate;

Vista la tabella *A* dei contributi base dovuti per le assicurazioni sociali obbligatorie allegata al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Ai fini dell'applicazione dei contributi base ed integrativi dovuti per l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto operanti nella provincia di Pavia, le classi di contribuzione e le corrispondenti retribuzioni imponibili sono così determinate:

facchinaggio generico e facchinaggio svolto nei mercati generali (ortofrutta, carni, ittici) ed attività complementari: 9ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 111.000 mensili;

trasporto merci per conto terzi: 9ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 111.000 mensili;

tassisti e autonoleggiatori: 9ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 111.000 mensili;

abbattimento di piante destinate alla trasformazione in cellulosa o carta e simili: 7ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 80.000 mensili;

addetti al posteggio dei veicoli: 9ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 111.000 mensili.

Il presente decreto entra in vigore dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 maggio 1976

Il Ministro: TOROS

(5711)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Rossano

Con decreto 12 novembre 1975, n. 773/*a*, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un reliquato fluviale in sinistra del torrente Ceserie, località « Valimonti » in comune di Rossano (Cosenza), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 80, mappale 103 1/2 della superficie di mq 11.520 ed indicato nell'estratto di mappa 25 luglio 1973 con allegato schizzo planimetrico in scala 1:4000 rilasciato dall'ufficio tecnico erariale di Cosenza; estratto di mappa con allegato schizzo planimetrico che fanno parte integrante del decreto stesso.

(5658)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Anguillara Veneta

Con decreto 14 novembre 1975, n. 1047/*a*, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno ex alveo abbandonato dello Scolo Sabbadina in comune di Anguillara Veneta (Padova), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. XIII, mappale 355 della superficie di mq 660 ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 9 marzo 1971 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Padova; estratto di mappa che fa parte integrante del decreto stesso.

(5659)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Bolano

Con decreto 27 gennaio 1976, n. 1420/*a*, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni in destra del fiume Magra in comune di Bolano (La Spezia), segnati nel catasto del comune medesimo al foglio n. 11 mappali 770 (mq 143); 771 (mq 462) e al foglio n. 13 mappali 655 (mq 71); 671 (mq 4975); e 673 (mq 3940) della superficie complessiva di mq 9591 ed indicati nell'estratto di mappa rilasciato l'8 settembre 1971 in scala: 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di La Spezia; estratto di mappa che fa parte integrante del decreto stesso.

(5660)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Maccastorna

Con decreto 9 gennaio 1976, n. 258, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Maccastorna (Milano), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 2 mappali 29 (mq 2980) e 30 (mq 1690) della superficie complessiva di mq 4670 ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 21 novembre 1973 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Milano; estratto di mappa che fa parte integrante del decreto stesso.

(5662)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Aprilia

Con decreto 9 gennaio 1976, n. 1320/*a*, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di tratto di canaletta in località Campoverde in comune di Aprilia (Latina), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio numero 127/parte « acque esenti da estimo » della superficie di mq 500 ed indicato nella planimetria rilasciata il 17 aprile 1975 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Latina; planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(5663)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni in comune di Amantea

Con decreto 11 novembre 1975, n. 727/*a*, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni in destra del torrente Calcato in comune di Amantea (Cosenza), segnati nel catasto del comune medesimo al foglio n. 14, mappali 367 e 368 della superficie di mq 1260, ed indicati nell'estratto di mappa rilasciato l'8 ottobre 1974 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Cosenza; estratto di mappa che fa parte integrante del decreto stesso.

(5657)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni nei comuni di Viadana e di Motteggiana

Con decreto 13 gennaio 1976, n. 1273/*a*, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni alluvionali del fiume Po segnati nel catasto del comune di Viadana (Mantova) al foglio 7 mappale 8 (mq 9260) e mappale 44 (mq 11.390) e nel catasto del comune di Motteggiana (Mantova) al foglio 2 mappale 137 (mq 70.460) e al foglio 3 mappale 52 (mq 9130) della superficie complessiva di mq 100.240 ed indicati nell'estratto di mappa rilasciato il 30 giugno 1975 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Mantova; estratto di mappa che fa parte integrante del decreto stesso.

(5661)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della seconda cattedra di merceologia presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Bologna.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Bologna è vacante la seconda cattedra di merceologia, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(5804)

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 31 marzo 1976, è stato dichiarato accolto il ricorso straordinario prodotto dall'insegnante elementare Muscarelli Padovano Luisa avverso il provvedimento 13 gennaio 1972, con cui il patronato scolastico di Trinitapoli (Foggia) contravveniva per l'anno scolastico 1971-72 al criterio della « precedenza assoluta » previsto per gli insegnanti elementari che oltre a trovarsi nella graduatoria provinciale per gli incarichi nelle scuole elementari e popolari, avessero prestato servizio lodevole nei doposcuola e fossero residenti nel comune cui si riferiva la graduatoria.

(5645)

Con decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 27 febbraio 1976, registro n. 15 Istruzione, foglio n. 327, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto il 9 settembre 1972 dalla professoressa Simanella Ermenegilda, preside della scuola media « Pappalardo » di Castelvetrano (Trapani), avverso la decisione della commissione ricorsi, operante presso il provveditorato agli studi di Trapani che accoglieva il gravame proposto dalla professoressa Lauretta Nigro, contro il provvedimento di revoca della supplenza, conferita in data 12 aprile 1972, adottata dalla preside Simonella in data 21 aprile 1972.

(5646)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine « controllata » del vino « Bianco di Scandiano » e proposta del relativo disciplinare di produzione.

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine « controllata » per il vino « Bianco di Scandiano » ha espresso parere favorevole al suo accoglimento proponendo per detto vino ai fini dell'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato, il rispettivo disciplinare di produzione nel testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Divisione IX, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Proposta di disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata « Bianco di Scandiano »

Art. 1.

La denominazione di origine controllata « Bianco di Scandiano » è riservata al vino bianco che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino « Bianco di Scandiano » deve essere ottenuto dalle uve dei vigneti aventi la seguente composizione varietale:

Sauvignon (localmente detto Spergola o Spergolina) nella misura minima dell'85 %, Malvasia di Candia e Trebbiano Romagnolo, congiuntamente o disgiuntamente, fino ad un massimo del 15 per cento.

Art. 3.

Il vino « Bianco di Scandiano » deve essere prodótto nel comune di Scandiano e comuni finitimi con la esclusione di quelle zone non idonee alla produzione di un vino che risponda ai requisiti di cui al presente disciplinare.

In particolare la zona di produzione comprende in tutto o in parte il territorio amministrativo dei comuni di: Scandiano, Albinea, Reggio Emilia, Casal Grande, Castellarano, Viano ed è così delimitata:

partendo ad ovest della provincia di Reggio Emilia, dal punto di congiunzione del confine comunale di Albinea, con il torrente Crostolo, la linea di delimitazione segue, in direzione nord-est, detto torrente fino ad incontrare la strada che conduce a Villa Corbelli. Prosegue quindi con essa fino all'Osteria del Capriolo. Da questo punto la linea di delimitazione prosegue in territorio di Reggio Emilia seguendo la strada provinciale Albinea-Reggio Emilia e toccando nell'ordine le località di Cristo e Case Camoirani, indi segue il tracciato stradale che, in direzione est, porta a Canali e che passando in prossimità di quota 83, quota 77 giunge a Case Oleari. La linea di delimitazione prosegue quindi lungo il tracciato stradale che, in direzione sud-est, passa per C. Tacoli, Villa Veneri e, in località Osteria, si congiunge, con la statale che conduce a Scandiano che segue in direzione di Fogliano fino a Bosco. Da questo punto la linea di delimitazione prosegue in direzione nord-est lungo il tracciato stradale che conduce a Ponte del Gazo fino ad incontrare il canale Secchia. Segue il suddetto canale fino a Madonna delle Nevi e, da questa località, toccando quota 78 e 76 prosegue lungo il tracciato stradale che, passando per C. Tomba e Chiozzino giunge in località Molini. Da questa località, la linea di delimitazione, segue il canale di Reggio fino a Castellarano. Dal Molino di Castellarano la linea segue la strada comunale che, passando per il cimitero di Castellarano giunge alla località Barcaiuoli e di qui, seguendo la strada vicinale esistente raggiunge C. Piloni ed il rio di S. Valentino. Risale il corso del rio fino alla località Scuole ove imbocca il tracciato stradale che, passando per Cà de' Prodi, Telarolo, Rondinara, Cà de' Gatti, e proseguendo in direzione sud passa per la Minghetta e raggiunge, deviando verso nord-ovest in prossimità di quota 228, la località di S. Polo (sede comunale di Viano). Proseguendo poi lungo lo stesso tracciato stradale, la linea di delimitazione passa per C. Paulli, Cà de' Vezzoli, Regnano, Ca di Regnano, Ca Bertacchi, Cavazzone, e poco oltre quest'ultima località incontra il confine comunale Albinea-Viano. Segue il predetto confine fino a C. Verra ove, poco oltre incontra il confine comunale Vezzano-Albinea che segue fino ad incontrare il torrente Crostolo, punto da cui la delimitazione ha avuto inizio.

Art. 4.

Le condizioni ambientali dei vigneti destinati alla produzione del vino a denominazione di origine controllata « Bianco di Scandiano » devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e, comunque atte a conferire alle uve ed al vino le specifiche caratteristiche.

Sono pertanto da considerare idonee ai fini della iscrizione nell'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti di buona esposizione ubicati in terreni di medio impasto tendenti all'argilloso.

Sono invece da escludere i vigneti in terreni sciolti, sabbiosi od umidi.

I sesti d'impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

E' vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino « Bianco di Scandiano » non deve essere superiore a quota 130 per ettaro di coltura principale pura.

A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purchè la produzione non superi il 20 % il limite medesimo.

La resa dell'uva in vino non deve essere superiore al 65 per cento.

Art. 5.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino « Bianco di Scandiano » una gradazione alcoolica minima naturale di 10 gradi.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti compresa la tradizionale rifermentazione indispensabile a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nello interno della zona di produzione delimitata dall'art. 3 Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, tali operazioni possono essere effettuate in stabilimenti situati entro l'ambito del territorio della provincia di Reggio Emilia.

Art. 6.

Il vino « Bianco di Scandiano », all'atto della sua immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

Bianco di Scandiano dolce e semi-secco:

spuma: fine persistente;
colore: paglierino più o meno carico;
odore: caratteristico, gradevolmente aromatico;
sapore: caratteristico dolce o abboccato, sapido, fresco, armonico, di giusto corpo;
gradazione alcoolica complessiva minima: 10,50°;
gradazione alcoolica svolta minima: 5,5°;
acidità totale minima: 7 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.

Bianco di Scandiano secco:

spuma: fine, persistente;
colore: paglierino più o meno carico;
odore: gradevole, caratteristico, leggermente aromatico;
sapore: caratteristico secco, sapido, fresco, armonico, di giusto corpo;
gradazione alcoolica complessiva minima: 10,50°;
acidità totale minima: 6,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.

E' in facoltà del Ministro per l'agricoltura e le foreste modificare, con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

E' vietata per il vino « Bianco di Scandiano » la gassificazione artificiale, sia parziale che totale.

Art. 7.

La denominazione di origine controllata «Bianco di Scandiano» può essere utilizzata per designare il vino frizzante o spumante naturale ottenuto con mosti o con vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti previsti dal presente disciplinare.

Le operazioni di preparazione del tipo frizzante o spumante, ossia le pratiche enologiche per la presa di spuma e per la stabilizzazione, comprese le necessarie operazioni di imbottigliamento debbono essere effettuate nel territorio della provincia di Reggio Emilia.

Il tipo spumante naturale, all'atto dell'immissione al consumo, dovrà avere una gradazione alcoolica complessiva minima di 11° una acidità totale minima del 6 per mille.

Art. 8.

E' vietato usare assieme alla denominazione di cui all'art. 1 qualsiasi qualificazione aggiuntiva, ivi compresi gli aggettivi «superiore», «extra», «fine», «scelto», «selezionato», e similari.

E' vietata altresì l'aggiunta alla denominazione di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, zone e località comprese nella zona di produzione delimitata dal precedente art. 3.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

Art. 9.

Fino al compimento di tre annate agrarie successive a quella dell'entrata in vigore del presente disciplinare possono essere iscritti a titolo transitorio nell'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti con vitigni diversi da quelli indicati all'art. 2, purchè le viti di tali vitigni non superino del 15 % il totale delle viti esistenti.

Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza i vigneti di cui al precedente comma saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i conduttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la conduzione alle disposizioni di cui all'art. 2, dandone comunicazione al predetto ispettorato provinciale agrario.

Il predetto ispettorato, compiuti i necessari accertamenti, provvede a segnalare alla camera di commercio le variazioni apportate ai vigneti ai fini delle annotazioni nel rispettivo albo.

(5729)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 95

Corso dei cambi del 18 maggio 1976 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	848,90	848,90	848,40	848,90	849 —	848,90	849,20	848,90	848,90	848,90
Dollaro canadese	865,90	865,90	866,80	865,90	866 —	865,95	865,90	865,90	865,90	865,90
Franco svizzero	336,42	336,42	336,90	336,42	336,50	336,40	336,07	336,42	336,42	336,40
Corona danese	139,59	139,59	139,70	139,59	139,50	139,55	139,60	139,59	139,59	139,60
Corona norvegese	153,60	153,60	154 —	153,60	153,60	153,60	153,67	153,60	153,60	153,60
Corona svedese	191,35	191,35	191,50	191,35	191,50	191,30	191,42	191,35	191,35	191,35
Fiorino olandese	310 —	310 —	310,40	310,35	310 —	310,05	310,10	310 —	310 —	310 —
Franco belga	21,5075	21,5075	21,55	21,5075	21,53	21,50	21,52	21,5075	21,5075	21,50
Franco francese	179,26	179,26	179,20	179,26	179,50	179,25	179,28	179,26	179,26	179,25
Lira sterlina	1532,40	1532,40	1534 —	1532,40	1533 —	1532,30	1532,95	1532,40	1532,40	1532,40
Marco germanico	328,73	328,73	328,50	328,73	328,90	328,70	328,85	328,73	—	328,75
Scellino austriaco	45,9725	45,9725	45,95	45,9725	46 —	45,97	45,9575	45,9725	—	46 —
Escudo portoghese	28,02	28,02	28,10	28,02	28 —	28,05	28,10	28,02	—	28 —
Peseta spagnola	12,53	12,53	12,55	12,53	12,53	12,50	12,5325	12,53	—	11,55
Yen giapponese	2,839	2,839	2,84	2,839	2,83	2,84	2,8399	2,839	—	2,83

Media dei titoli del 18 maggio 1976

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	96,650
Redimibile 3,50 % 1934	99,800
» 3,50 % (Ricostruzione)	84,550
» 5 % (Ricostruzione)	96,200
» 5 % (Riforma fondiaria)	92,150
» 5 % (Città di Trieste)	90,950
» 5 % (Beni esteri)	90,475
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	82,050
» 5,50 % » » 1968-83	82,275
» 5,50 % » » 1969-84	81,800
» 6 % » » 1970-85	83,500
» 6 % » » 1971-86	82,325
» 6 % » » 1972-87	83 —
» 9 % » » 1975-90	97,150
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,35
» » » 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1977)	95,300
» 5 % (» 1° aprile 1978)	88,650
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	88,625
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	83,800
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	80,700
» poliennali 7 % 1978	90,775
» » 9 % 1979 (1ª emissione)	91,925
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	90,650

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 18 maggio 1976

Valuta	Cambio medio
Dollaro USA	849,05
Dollaro canadese	865,90
Franco svizzero	336,245
Corona danese	139,595
Corona norvegese	153,635
Corona svedese	191,385
Fiorino olandese	310,05
Franco belga	21,514
Franco francese	179,27
Lira sterlina	1532,675
Marco germanico	328,79
Scellino austriaco	45,965
Escudo portoghese	28,06
Peseta spagnola	12,531
Yen giapponese	2,839

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso, per esami, a tre posti di segretario contabile in prova nel ruolo dei segretari contabili degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, carriera di concetto.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, contenente norme per il riordinamento della sperimentazione agraria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente le norme di esecuzione del citato testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il regolamento organico per il personale del Ministero approvato con il regio decreto 23 ottobre 1930, n. 1885, e successive modificazioni;

Visti la legge 13 luglio 1965, n. 884 e il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1966, n. 510;

Visti i decreti interministeriali 7 dicembre 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 20 del 25 gennaio 1966 e 16 aprile 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 18 aprile 1972;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1970, n. 253, tabella *H*, concernente la validità di diplomi di maturità professionale per l'ammissione ai concorsi per le carriere di concetto;

Considerato il fabbisogno di personale nel ruolo dei segretari contabili degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 maggio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 24 settembre 1975, registro n. 6, foglio n. 178, concernente la autorizzazione a mettere a concorso tre posti di segretario contabile nel ruolo suddetto;

Visto il decreto ministeriale 15 gennaio 1975, in corso di registrazione alla Corte dei conti, concernente il programma di esame;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a tre posti di segretario contabile in prova nel ruolo dei segretari contabili degli istituti di dicerca e di sperimentazione agraria, carriera di concetto.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso di uno dei seguenti diplomi:

di ragioniere e perito commerciale, perito aziendale e corrispondente in lingue estere, maturità classica o scientifica, geometra, abilitazione magistrale, segretario d'azienda, addetto alla segreteria d'azienda, contabile d'azienda, addetto alla contabilità d'azienda, addetto alle aziende di spedizione e trasporto, addetto agli uffici turistici, perito per il turismo, segretario d'amministrazione, analista contabile, operatore commerciale, tecnico delle attività alberghiere, operatore turistico, rilasciati da licei classici o scientifici, o da istituti magistrali, o da istituti tecnici o professionali di Stato o legalmente riconosciuti;

b) aver compiuto il 18° anno di età e non superato il 32° o gli altri limiti massimi di età indicati al successivo art. 4;

c) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) aver sempre tenuto buona condotta;

e) essere fisicamente idonei all'impiego;

f) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 700, dovranno pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale degli affari generali - Ufficio concorsi - Roma - Via XX Settembre n. 20, entro trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considereranno presentate in tempo utile le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato.

A tal fine farà fede il timbro dell'ufficio postale di accettazione.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) il proprio cognome e nome;

2) il luogo e la data di nascita.

I candidati che abbiano superato il 32° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso dovranno precisare quale tra i titoli indicati al successivo art. 4 dà loro diritto alla necessaria elevazione di detto limite ai fini dell'ammissione;

3) il titolo di studio posseduto;

4) il concorso al quale chiedono di essere ammessi;

5) di essere cittadini italiani o il titolo di equiparazione;

6) il comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti o i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) le eventuali condanne penali riportate, indicando gli estremi delle relative sentenze ed i procedimenti penali eventualmente pendenti;

9) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione del rapporto d'impiego;

10) la propria residenza e il preciso indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso, nonchè il numero di codice di avviamento postale.

La domanda dovrà essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza o da funzionario competente a ricevere la domanda o, per coloro che si trovino all'estero, dall'autorità consolare.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi, quello del comandante di compagnia o di unità equiparata.

Non saranno accolte le domande che, per qualsiasi motivo, pervengano al Ministero oltre il limite stabilito dal primo comma del presente articolo, le domande non complete delle dichiarazioni prescritte dal quarto comma e quelle mancanti di autenticazione della firma.

Art. 4.

Il limite massimo di 32 anni di età di cui al precedente art. 2 è elevato:

a) di due anni per i coniugati e di un anno in più per ogni figlio vivente;

b) di cinque anni per i concorrenti che beneficiano delle disposizioni a favore delle categorie assimilate ai combattenti per i profughi e per i cittadini deportati dal nemico;

c) a 39 anni per i capi di famiglia numerosa costituita da almeno sette figli viventi;

d) a 40 anni per coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

e) a 55 anni, purchè siano applicabili le disposizioni sul collocamento obbligatorio contenute nella legge 2 aprile 1968, n. 482: per gli invalidi militari e civili di guerra, gli invalidi per servizio, gli invalidi del lavoro, gli invalidi civili, gli orfani e le vedove dei caduti in guerra o per servizio o sul lavoro e per i profughi disoccupati.

Ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo trascorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944.

Per gli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per motivi non disciplinari il limite massimo di età è aumentato di un periodo eguale a quello di appartenenza ai ruoli

di assistente, per gli assistenti volontari o incaricati sia in attività, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare il limite massimo di età è aumentato di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università.

I benefici di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*), ed ai due commi precedenti sono cumulabili purchè complessivamente non si superi il quarantesimo anno di età.

Si prescinde dal limite di età per il personale civile statale di ruolo e per il personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, nonchè per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Per il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, il limite di età è di 45 anni, sempre che alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso non siano decorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto di impiego.

Art. 5.

Gli esami del concorso si svolgeranno a Roma e consteranno di due prove scritte e di un colloquio sulle materie di cui al programma annesso al presente decreto.

I candidati ai quali non sia stata comunicata la esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove scritte del concorso stesso, muniti di un valido documento di riconoscimento, nei giorni 8 e 9 ottobre 1976 alle ore 8,30 a Roma, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4.

Saranno ammessi al colloquio i candidati che avranno riportato la media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

I candidati che conseguono l'ammissione al colloquio riceveranno comunicazione della data in cui dovranno sostenerlo almeno venti giorni prima.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto nel colloquio.

Art. 6.

Espletate le prove del concorso, la commissione giudicatrice formerà la graduatoria di merito con l'indicazione della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato.

La graduatoria dei vincitori sarà formata con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di preferenza a parità di merito e di quelle che prevedono precedenze a favore di particolari categorie.

Art. 7.

Ai fini della formazione della graduatoria dei vincitori i candidati che abbiano superato il colloquio e che intendano far valere titoli di preferenza o di precedenza dovranno dimostrare il possesso di detti titoli facendo pervenire al Ministero, entro venti giorni dalla data in cui avranno ricevuto apposita lettera di invito, i documenti di seguito indicati, formati con l'osservanza della legge sul bollo.

Gli invalidi di guerra, per servizio, del lavoro e civili, gli orfani e le vedove dei caduti in guerra, per servizio e sul lavoro, i profughi: qualora siano disoccupati ed intendano avvalersi del beneficio della riserva di posti di cui all'art. 12 della legge 2 aprile 1968, n. 482, certificato del competente ufficio provinciale del lavoro; qualora non siano disoccupati ed ai soli fini del beneficio della preferenza a parità di merito:

a) gli invalidi di guerra e categorie assimilate: dichiarazione della competente Direzione provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, o il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, o il decreto di concessione della relativa pensione;

b) gli invalidi per servizio: il mod. 69-*ter*, rilasciato dagli uffici centrali degli enti pubblici al cui servizio hanno contratto la invalidità o il decreto di concessione della pensione.

Dai documenti di cui alle lettere *a*) e *b*) dovrà risultare la categoria di pensione e la voce di invalidità cui gli invalidi sono ascritti;

c) i mutilati ed invalidi del lavoro, gli orfani e le vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro: certificato della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

d) gli invalidi civili: certificato della competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili, ovvero copia autenticata del verbale della visita medica della commissione sanitaria provinciale;

e) gli orfani di guerra e categorie assimilate: certificato del competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra;

f) le vedove di guerra: certificato mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra attestante l'attuale godimento della pensione;

g) gli orfani e le vedove dei caduti per servizio: dichiarazione dell'amministrazione da cui dipendeva il caduto per servizio.

Per le altre categorie sono prescritti i seguenti documenti:

h) i figli degli invalidi di guerra, per servizio o del lavoro: il documento di cui alle precedenti lettere *a*) o *b*) o *c*) comprovanti la qualità d'invalido del genitore nonchè un certificato del sindaco attestante che il concorrente è figlio dell'invalido di cui al documento predetto;

i) le madri, le sorelle vedove non rimaritate o nubili:

di caduto in guerra: certificato del sindaco attestante che il congiunto è caduto in guerra o per fatto di guerra, nonchè il rapporto di parentela della concorrente con il caduto e, per le sorelle, lo stato civile;

di caduto per servizio: dichiarazione dell'amministrazione dalla quale dipendeva il congiunto attestante che il medesimo è deceduto per causa di servizio, nonchè certificato del sindaco attestante la parentela della concorrente con il caduto di cui alla predetta dichiarazione e, per le sorelle, lo stato civile;

di caduti sul lavoro: attestazione del competente istituto assicuratore comprovante che il congiunto è deceduto a causa di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, nonchè il certificato del sindaco attestante il rapporto di parentela della concorrente con il caduto di cui alla predetta attestazione e, per le sorelle, lo stato civile;

l) i decorati di medaglia o di croce di guerra al valor militare, i promossi per merito di guerra, i feriti in combattimento e gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: l'originale o la copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione ovvero copia autentica dello stato di servizio militare o del foglio matricolare aggiornato dal quale risulti il riconoscimento della benemerenza;

m) gli ex combattenti e categorie assimilate: copia dello stato di servizio o del foglio matricolare rilasciata successivamente al 5 ottobre 1964 oppure dichiarazione integrativa rilasciata in data posteriore al 21 marzo 1948;

n) i cittadini reduci dalla deportazione: apposita attestazione rilasciata dal prefetto della provincia di residenza;

o) i profughi: attestazione del prefetto della provincia che ha provveduto all'accertamento della qualità di profugo o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato italiano, dal prefetto di Roma. Per i profughi dell'Africa sarà valido anche il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306: i documenti in bollo previsti dallo stesso art. 1 della predetta legge.

I profughi dall'Algeria e dai paesi indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 1967: apposita attestazione rilasciata dall'autorità consolare;

p) i candidati che abbiano prestato lodevole servizio per non meno di un anno presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e quelli che abbiano prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato: certificato rilasciato dall'amministrazione di dipendenza;

q) i coniugati, nonchè i vedovi con prole e i capi di famiglia numerosa: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Art. 8.

Riconosciuta la regolarità del procedimento, la graduatoria di merito sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria di merito, la graduatoria dei vincitori del concorso e quella degli idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero. Di tale pubblicazione sarà data notizia

mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per eventuali impugnative.

Art. 9.

Ai fini dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, gli aspiranti utilmente collocati in graduatoria dovranno far pervenire al Ministero, entro trenta giorni, a pena di decadenza, dalla data di ricevimento della lettera con la quale verrà loro fatto apposito invito, i documenti, in debito bollo, sottoelencati:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine o del comune in cui l'atto è stato trascritto.

Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio della elevazione del limite di età, dovranno comprovare di aver titolo a tale beneficio trasmettendo, secondo il caso, i documenti indicati nel precedente art. 7, qualora non li abbiano già trasmessi ai fini di cui allo stesso articolo.

I candidati che per comportamento contrario al regime fascista abbiano riportato sanzioni penali presenteranno copia della relativa sentenza. I candidati che per lo stesso motivo abbiano riportato sanzioni di polizia e coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale dovranno dimostrare tali loro condizioni mediante attestazione rilasciata dal prefetto della provincia.

I candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica.

Gli assistenti universitari dovranno presentare un certificato del rettore dell'università attestante la qualifica e la durata del servizio prestato.

Per gli assistenti che siano cessati dal servizio, il certificato dovrà indicare i motivi della cessazione.

I candidati licenziati dagli enti soppressi ai sensi dell'art. 4 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, presenteranno un certificato rilasciato dall'ufficio liquidazione presso il Ministero del tesoro;

2) diploma originale o copia debitamente autenticata del titolo di studio.

Per il caso che il diploma non possa ancora essere rilasciato dall'autorità scolastica, sarà consentita la presentazione del certificato-diploma contenente la dichiarazione che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma. Qualora tale documento risulti rilasciato in data anteriore a quella dell'invito a presentare i documenti, esso dovrà essere accompagnato da una dichiarazione attestante che lo stesso certificato ha tuttora valore sostitutivo del diploma;

3) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di desidenza;

4) certificato rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza dal quale risulti che l'aspirante gode dei diritti politici.

Dai documenti di cui ai precedenti numeri 3) e 4) dovrà risultare che i relativi requisiti erano posseduti anche alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

6) copia od estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, rilasciato dalla competente autorità militare.

Tale documento dovrà essere presentato anche dai candidati che non abbiano ancora prestato servizio militare, ma siano stati riformati successivamente alla presentazione alle armi oppure siano stati già dichiarati abili arruolati dal competente consiglio di leva.

I candidati della leva di mare di quest'ultima categoria presenteranno il certificato di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal consiglio di leva dovranno presentare il certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco del comune, vistato dal commissario di leva oppure, per i candidati della leva di mare, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal commissario di porto. I candidati che non siano stati ancora sottoposti a giudizio del consiglio di leva dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco del comune, o se assegnati alla leva marittima, dalla capitaneria di porto;

7) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto del comune di residenza, dal quale risulti la idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonchè la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego.

Per i candidati che siano invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate od invalidi civili o per servizio o del lavoro, il certificato medico dovrà essere rilasciato dallo ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere oltre alla descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego al quale concorre e che, per la natura ed il grado della sua invalidità, egli non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

L'amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre i vincitori a visita medica.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo potranno produrre soltanto una copia integrale dello stato matricolare relativo all'impiego civile rilasciato dalla propria amministrazione, il titolo di studio ed il certificato medico.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati in precedenza, a qualsiasi titolo, al Ministero o ad altre amministrazioni.

Il certificato medico, il certificato generale del casellario giudiziale, il certificato di godimento dei diritti politici e quello di cittadinanza italiana dovranno essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella della lettera di invito a presentarli.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè di eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione.

Art. 10.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati in prova per un periodo di sei mesi. Essi dovranno accettare la sede di servizio che verrà loro assegnata.

Qualora non assumano servizio entro il termine fissato decadranno dalla nomina.

Compiuto detto periodo, gli impiegati che avranno ottenuto giudizio favorevole saranno nominati in ruolo. Nel caso di giudizio sfavorevole; il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 febbraio 1976

Il Ministro: MARCORA

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 aprile 1976
Registro n. 5 *Agricoltura, foglio n.* 75

PROGRAMMA DI ESAME

PROVE SCRITTE

Ragioneria generale, ragioneria applicata alle aziende pubbliche e computisteria.

Nozioni di contabilità di Stato.

COLLOQUIO

Le materie delle prove scritte.

Elementi di diritto amministrativo e di diritto civile (limitatamente ai diritti di proprietà, delle obbligazioni e del lavoro).

Elementi di statistica.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
MARCORA

(5671)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Concorso, per titoli, a trentuno posti di sostituto presso la direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Rovigo.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI DI ROVIGO

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche e sullo stato giuridico e trattamento economico del relativo personale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417 ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1505;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e le relative norme di esecuzione approvate con il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Vista la legge 9 gennaio 1973, n. 3, e successive modificazioni;

Considerato che, ai sensi dell'art. 125 del citato decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, sostituito dall'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, l'iscrizione nell'elenco provinciale dei sostituti si consegue mediante pubblico concorso per titoli;

Ordina:

Art. 1.
Bando di concorso

E' bandito ai sensi dell'art. 125 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, sostituito dall'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, un concorso, per titoli, a trentuno posti di sostituto, alle dipendenze della direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Rovigo.

Il 10% di tali posti, pari a tre, è riservato agli orfani del personale postelegrafonico ed alle vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo di servizio utile richiesto dalle vigenti disposizioni per il conseguimento della pensione.

Art. 2.
Requisiti

Per l'ammissione al concorso occorrono i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

b) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 32, elevata a 45 in favore delle vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo per il conseguimento della pensione;

c) buona condotta (all'accertamento di tale requisito provvede d'ufficio l'amministrazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686);

d) sana costituzione ed attitudine fisica alla particolare natura del servizio da svolgere;

e) essere in possesso della licenza elementare (quinta classe) o titolo equipollente. E' considerato titolo equipollente alla licenza elementare l'attestazione con cui la competente autorità scolastica riconosca il grado di istruzione posseduto dall'interessato, accertato a norma dell'art. 428 del regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare, approvato con regio decreto 16 aprile 1928, n. 1297;

f) godimento dei diritti politici (o non essere incorso in alcuna delle cause che a norma delle vigenti disposizioni ne impediscano il possesso).

Non possono partecipare al concorso:

a) coloro che siano stati destituiti, espulsi o dispensati dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione, nonchè coloro che siano stati depennati da elenchi dei sostituti per motivi disciplinari;

b) coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

c) coloro che siano stati collocati in quiescenza a norma della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni.

I requisiti richiesti, nonchè quelli che costituiscono titolo di preferenza nella nomina, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 3.
Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, in conformità dello schema esemplificativo di cui allo allegato *A*, indirizzate alla direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Rovigo, dovranno essere presentate o spedite con lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla direzione stessa entro e non oltre il 30° giorno successivo a quello di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale.*

Dovranno essere allegati alla domanda i documenti relativi ai titoli di merito di cui al successivo art. 5 e quelli comprovanti i titoli di preferenza nella nomina previsti dall'art. 6.

Gli orfani e le vedove del personale postelegrafonico dovranno allegare alla domanda un attestato dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni da cui risulti che si trovano nelle condizioni richieste per avere titolo alla riserva dei posti di cui all'art. 1.

Gli aspiranti dovranno dichiarare nella domanda:

a) cognome e nome (scritti in carattere a stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data ed il luogo di nascita ed il preciso domicilio, nonchè il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni. Le vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo di servizio utile per il conseguimento della pensione, dovranno espressamente precisare tale loro condizione ai fini dell'elevazione del limite massimo di età per la ammissione al concorso;

c) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le condanne penali riportate ed i procedimenti penali pendenti, specificandone la natura, oppure la inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale;

f) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione della data e dell'istituto presso cui è stato conseguito;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) l'amministrazione statale dalla quale eventualmente dipendono indicando la data di assunzione e la qualifica attuale, nonchè le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) l'elenco provinciale dei sostituti nel quale eventualmente è iscritto o è stato iscritto specificando in quest'ultimo caso i motivi della cancellazione;

l) i documenti che allegano alla domanda stessa, enumerandoli e specificandoli.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco.

L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi di partecipazione ai candidati, in dipendenza di inesatte indicazioni del recapito o di variazioni di indirizzo non tempestivamente comunicate.

Non si terrà conto delle domande spedite o presentate dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 4.
Esclusione dal concorso

L'ammissione al concorso potrà essere negata per difetto dei requisiti prescritti, con ordinanza motivata del direttore provinciale.

Art. 5.
Commissione esaminatrice - Titoli valutabili

La valutazione dei titoli presentati dai candidati verrà effettuata dalla commissione provinciale per gli uffici locali di Rovigo in base a coefficienti numerici stabiliti con decreto ministeriale ULA/1302/A/4332 del 6 aprile 1974.

I titoli valutabili sono:

1) Titoli di studio superiori alla quinta classe elementare. I candidati dovranno documentarne il possesso mediante certificati rilasciati, in carta da bollo, dalle competenti autorità scola-

stiche. Qualora tali certificati siano rilasciati da scuole parificate o legalmente riconosciute con sedi fuori della provincia di Rovigo, le firme apposte ai certificati stessi dovranno essere legalizzate dal provveditore agli studi (art. 16 della legge 4 gennaio 1968, n. 15).

2) Servizi prestati presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in qualità di sostituto reggente, agente straordinario, operatore straordinario, procaccia con obbligazione personale non avente titolo ai benefici previsti dall'art. 10 della legge 12 marzo 1968, n. 259, sostituti procaccia con obbligazione personale, nonchè la iscrizione negli elenchi provinciali dei sostituti.

Tali titoli vanno documentati mediante certificati in bollo rilasciati dalle competenti direzioni provinciali delle poste e delle telecomuncazioni.

3) Servizi di ruolo prestati presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e presso altre amministrazioni pubbliche, da documentare mediante copia dello stato di servizio, in regolare bollo, con l'indicazione delle note di qualifica riportate nell'ultimo quinquennio ed una attestazione di lodevole servizio.

4) Servizi prestati in qualità di sostituto di accollatari di trasporti postali e in qualità di dipendenti di agenzie di recapito.

Tali servizi dovranno essere documentati mediante dichiarazione rilasciata, in carta da bollo, rispettivamente dall'accollatario e dal concessionario dell'agenzia.

5) Idoneità conseguita nei concorsi, per esami, per l'accesso ad una delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria delle amministrazioni statali.

Le idoneità dovranno essere documentate da certificati rilasciati, su carta da bollo, dalle competenti autorità.

6) Possesso della patente di abilitazione alla guida di motoveicoli ed autoveicoli di qualsiasi grado, da documentare mediante presentazione della copia autentica della patente stessa.

7) Diploma di dattilografia e stenodattilografia conseguito presso scuole statali, legalmente riconosciute e autorizzate dal Ministero della pubblica istruzione.

Tale titolo dovrà essere documentato mediante la produzione del diploma originale o di copia autentica in regolare bollo o di un certificato, sempre in bollo, rilasciato dalla scuola dove è stato conseguito.

Art. 6.
Graduatoria

La graduatoria sarà formata dalla commissione provinciale per gli uffici locali secondo l'ordine del punteggio attribuito per i titoli presentati.

In caso di uguale punteggio complessivo, verranno applicate le preferenze previste dalle vigenti disposizioni di legge ed, a parità di queste ultime, o in assenza di esse, la preferenza è data:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dell'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato;

c) dall'età.

Detta graduatoria sarà approvata con ordinanza del direttore provinciale e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nell'ordinanza stessa verranno dichiarati i vincitori del concorso, tenuto conto della riserva di posti prevista dall'art. 1.

Art. 7.
Presentazione dei documenti

I vincitori del concorso saranno invitati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ad inviare, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento della raccomandata, a pena decadenza, i seguenti documenti:

1) certificato di licenza elementare (quinta classe) rilasciato dalla competente autorità scolastica, oppure la copia autentica di detto certificato, oppure il titolo equipollente di cui al precedente art. 2, su carta da bollo.

L'autenticazione della copia può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'atto originale ed al quale dovrà essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale (art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15).

La pagella scolastica debitamente redatta e firmata ha lo stesso valore del titolo originale di studio (art. 198 del regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577);

2) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine (non è ammessa la presentazione del certificato di nascita).

Se il candidato è nato all'estero tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato all'estero dovrà produrre il certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici (ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso);

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica competente (non è ammessa la presentazione del certificato penale);

6) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza o dal medico condotto, dal quale risultino le generalità complete del candidato e che questi è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio e che è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue, previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

Nel certificato, il medico deve dichiarare la sua qualità; non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici. Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve specificatamente essere menzionata con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario;

7) documento militare:

I) Per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), su carta da bollo, rilasciati dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti.

II) Per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo, non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare, su carta da bollo, rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina): certificato di esito di leva, su carta da bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

III) Per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto.

IV) Per i candidati che non siano ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva:

a) se assegnati alle liste di leva terrestre: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco;

b) se assegnati alle liste di leva marittima: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto.

I documenti indicati nei numeri 3), 4), 5) e 6) debbono essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella di ricevimento della lettera raccomandata di cui al primo comma del presente articolo.

Tutti i candidati, hanno l'obbligo di presentare i documenti in carta da bollo, salvo l'eccezione di cui al seguente comma.

I concorrenti dichiarati indigenti dalla competente autorità, possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6) del presente articolo, purchè da ciascun documento risulti esplicitamente la condizione di povertà mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni compresi quelli prodotti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

La legalizzazione delle firme occorre soltanto per i diplomi originali dei titoli di studio eventualmente conseguiti presso scuole parificate o legalmente riconosciute, con sedi fuori della provincia di Rovigo e per gli atti o documenti formati all'estero o da considerarsi tali, con l'osservanza, in detti casi, delle disposizioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità (cognome, nome, luogo e data di nascita) riportate su ciascun documento, nonchè ad accertare se tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Art. 8.

Nomina dei vincitori

I vincitori che ai sensi del precedente art. 7 documenteranno di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente bando, saranno iscritti nell'elenco dei sostituti con effetto dal primo del mese successivo a quello di approvazione della graduatoria, con ordinanza del direttore provinciale.

L'amministrazione ha la facoltà di conferire, oltre i posti messi a disposizione, anche quelli che risultino disponibili alla data di approvazione della graduatoria, entro il limite di 1/5 di quelli messi a concorso.

Gli iscritti nell'elenco dei sostituti saranno utilizzati per la sostituzione del personale di cui alla tabella XXIV dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, che sia assente per congedo, malattia ed altre cause, nonchè alla copertura di posti di nuova istituzione o vacanti per qualsiasi motivo, sempre che non vi si possa provvedere con gli agenti di scorta previsti dall'art. 17 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417.

Agli iscritti nell'elenco dei sostituti sarà corrisposto il trattamento economico iniziale previsto per i fattorini di ruolo del personale dell'esercizio degli uffici locali, soltanto durante i periodi in cui presteranno effettivo servizio.

La presente ordinanza sarà comunicata all'ufficio regionale della Corte dei conti e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Rovigo, addì 1° febbraio 1976

Il direttore provinciale: SAPIENZA

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Venezia, addì 25 marzo 1976
Registro n. 1 Poste, foglio n. 355

ALLEGATO *A*

Alla direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Rovigo

Il sottoscritto . . . (1) nato a . . il . . residente in . . via . . . n. . . provincia . . chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, a posti di sostituto, bandito da codesta direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni con ordinanza del 1° febbraio 1976.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) ha titolo alla riserva dei posti quale orfano di personale postelegrafonico (ovvero quale vedova di personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il diritto alla pensione) (2);

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune . . (3);

4) è in possesso del seguente titolo di studio . . : conseguito presso . . il . . . . . :

5) non ha riportato condanne penali e non ha carichi penali pendenti (4);

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . . (5);

7) è alle dipendenze del Ministero . . . . . con la qualifica di . . . . (oppure: non è alle dipendenze di alcuna amministrazione statale);

8) non è stato destituito, espulso o dispensato dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione; non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile; non è stato collocato in quiescenza a norma della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni;

9) non è stato mai iscritto in elenchi provinciali di sostituti (in caso contrario specificare la direzione provinciale presso la quale è stato od è iscritto e i motivi dell'eventuale cancellazione);

10) è in possesso dei seguenti titoli . . . . . ., che, ai sensi dell'art. 3 del bando di concorso, allega alla presente per la valutazione da parte della commissione.

Data, ...

Firma . . . .

(La firma dell'aspirante deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco)

1) Le donne dovranno indicare prima il proprio cognome, il nome e, quindi, il cognome del marito.

2) Tale dichiarazione è riservata soltanto a coloro che rivestono le qualifiche ivi indicate.

3) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione e della cancellazione dalle liste elettorali.

4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

5) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso . . . .; di non aver prestato servizio militare perchè, pur dichiarato «abile arruolato» gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . ., ovvero perchè riformato o rivedibile, o in quanto sottoposto al giudizio del consiglio di leva.

(5672)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Rinvio delle prove scritte degli esami per la iscrizione nello albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 10 novembre 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 342 del 30 dicembre 1975, con il quale veniva indetta, per l'anno 1976, la sessione di esami per la iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori e venivano fissate per i giorni 21, 23 e 25 giugno 1976 le prove scritte della sessione avanti detta;

Considerato che nei giorni 20 e 21 giugno 1976 dovranno svolgersi le operazioni di voto per le elezioni politiche;

Ritenuta la necessità di rinviare le date delle prove scritte della sessione di esami di cui trattasi;

Decreta:

Le prove scritte degli esami per la iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori, già fissate con decreto ministeriale 10 novembre 1975, per i giorni 21, 23 e 25 giugno 1976, si terranno nei giorni 24, 26 e 28 giugno 1976, presso il Ministero di grazia e giustizia, alle ore 8 anti meridiane.

Roma, addì 7 maggio 1976

Il Ministro: BONIFACIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 maggio 1976
Registro n. 12 Giustizia, foglio n. 185

(5961)

MINISTERO DELLA DIFESA

Graduatoria degli idonei del concorso a venti posti di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo servizi.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale in data 7 febbraio 1975, con il quale è indetto un concorso, per titoli e per esami, a venti posti di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo servizi, registrato alla Corte dei conti, addì 22 marzo 1975, registro n. 5 Difesa, foglio n. 394;

Visto il decreto ministeriale in data 15 maggio 1975, con il quale è nominata la commissione esaminatrice del concorso di cui sopra, registrato alla Corte dei conti, addì 27 ottobre 1975, registro n. 21 Difesa, foglio n. 143;

Visto il risultato degli esami sostenuti dai candidati e la valutazione dei titoli dai medesimi presentati;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso a venti posti di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo servizi, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti:

1.	Proietti Alberto	punti	499,00
2.	Cezza Giancarlo	»	489,00
3.	Iannetti Massimo	»	476,80
4.	Del Zoppo Andrea	»	474,70
5.	Liberati Massimo	»	456,00
6.	Annibali Alessandro	»	436,00
7.	Celletti Antonio	»	421,00
8.	Sestili Rinaldo (figlio d'invalido per servizio)	»	414,00
9.	Petrotta Salvatore	»	414,00
10.	Morini Pietro	»	408,00
11.	di Somma Catello	»	406,00
12.	Adorni Luciano	»	397,10
13.	Mazzola Roberto	»	391,00
14.	Nacchia Nicola	»	389,00
15.	Paroli Carmelo	»	388,00
16.	Duprè Franco	»	385,00
17.	Ercolini Valerio	»	374,00

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 26 febbraio 1976

Il Ministro: FORLANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 aprile 1976
Registro n. 9 Difesa, foglio n. 244

(5456)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Rettifica delle tesi relative al bando degli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, sessione anno 1975

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 28 ottobre 1975, con il quale è stata bandita la sessione di esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero relativa all'anno 1975;

Considerato che nell'elenco delle tesi sorteggiabili si sono riscontrati alcuni errori che potrebbero comportare incertezze o equivoci interpretativi;

Ritenuto pertanto di dover modificare detti elenchi anche mediante l'abolizione di alcune tesi la cui correzione comporterebbe una formulazione di diverso ordine concettuale;

Decreta:

Gli elenchi delle tesi di cui al citato decreto ministeriale sono modificati come segue:

Elenco delle tesi per gli esami di idoneità ad aiuto di angiologia:

Pag. 11 - 1° gruppo - n. 18) ... dell'ateronia. Leggasi: 18) ... dell'ateroma.

Pag. 12 - 3° gruppo - n. 106) L'angivia... Leggasi: 106) L'angina...

Elenco delle tesi per gli esami di idoneità ad aiuto di cardiologia:

Pag. 17 - 2° gruppo - n. 46) ... ecografica... Leggasi: 46) ... ecgrafica...

Elenco delle tesi per gli esami di idoneità a primario di chirurgia di urgenza:

Pag. 19 - 2° gruppo - n. 100) ... angioscopiche... Leggasi: 100) ... endoscopiche...

Elenco delle tesi per gli esami di idoneità a primario di chirurgia generale:

Pag. 20 - 1° gruppo - n. 7) ... turbecolari. Leggasi: 7) ... tubercolari.

Pag. 22 - 3° gruppo - n. 147) ... tebercolosi... Leggasi: 147) ... tubercolosi...

Elenco delle tesi per gli esami di idoneità ad aiuto di chirurgia generale:

Pag. 22 - 2° gruppo - n. 102) ... ipertofica... Leggasi: 102) ... ipertrofica...

Pag. 22 - 3° gruppo - n. 118) ... schock... Leggasi: 118) ... shock...

Elenco delle tesi per gli esami di idoneità a primario di chirurgia maxillo-facciale:

Pag. 23 - 1° gruppo - n. 9) ... venale. Leggasi: 9) ... velare.

Pag. 23 - 1° gruppo - n. 13) ... alverolari... Leggasi: 13) ... alveolari...

Pag. 23 - 1° gruppo - n. 16) ... mendibulo-facciale... Leggasi: 16) ... mandibolo-facciale...

Pag. 23 - 1° gruppo - n. 20) Le protusioni... Leggasi: 20) Le protrusioni...

Pag. 23 - 1° gruppo - n. 36) ... chirurgia... Leggasi: 36) ... chirurgica...

Pag. 23 - 2° gruppo - n. 55) ... etmido... Leggasi: 55) ... etmoido...

Pag. 24 - 3° gruppo - n. 73) ... infre-emeso... Leggasi: 73) ... infra-meso...

Elenco delle tesi per gli esami di idoneità ad aiuto di chirurgia maxillo-facciale:

Pag. 24 - 3° gruppo - n. 64) L'enteoplastia... Leggasi: 64) L'eteroplastica...

Elenco delle tesi per gli esami di idoneità a primario di chirurgia pediatrica:

Pag. 25 - 1° gruppo - n. 1) Frequenza a causa... Leggasi: 1) Frequenza e causa...

Pag. 25 - 1° gruppo - n. 36) Ostiomielite... Leggasi: 36) Osteomielite...

Pag. 25 - 1° gruppo - n. 37) ... vesciva... Leggasi: 37) ... vescica...

Pag. 25 - 2° gruppo - n. 77) ... dai peraflusso... Leggasi: 77) ... da iperafflusso...

Elenco delle tesi per gli esami di idoneità ad aiuto di chirurgia pediatrica:

Pag. 26 - 1° gruppo - n. 14) Ademiti... Leggasi: 14) Adeniti...

Pag. 26 - 1° gruppo - n. 17) ... interessi. Leggasi: 17) ... intersessi.

Pag. 26 - 1° gruppo - n. 72) ... ostecide. Leggasi: 72) ... osteoide.

Pag. 26 - 2° gruppo - n. 87) ... tireoglesso. Leggasi: 87) ... tireoglosso.

Pag. 26 - 2° gruppo - n. 88) ... rette... Leggasi: 88) ... retto...

Pag. 26 - 2° gruppo - n. 93) ... enfalocele. Leggasi: 93) ... onfalocele.

Pag. 26 - 2° gruppo - n. 105) ... mecomiale. Leggasi: 105) ... meconiale.

Elenco delle tesi per gli esami di idoneità a primario di dermosifilopatia:

Pag. 35 - 1° gruppo - n. 32) ... enidrotica. Leggasi: 32) ... anidrotica.

Elenco delle tesi per gli esami di idoneità ad aiuto di dietetica:

Pag. 38 - 1° gruppo - n. 27) ... sgoto. Leggasi: 27) ... azoto.

Elenco delle tesi per gli esami di idoneità a primario di ematologia:

Pag. 39 - 2° gruppo - n. 75) ... nastocitica). Leggasi: 75) ... mastocitica).

Pag. 40 - 2° gruppo - n. 92) ... artostatica. Leggasi: 92) ortostatica.

Elenco delle tesi per gli esami di idoneità a primario di endocrinologia:

Pag. 44 - 2° gruppo - n. 67) ... 11-isrossilasi; Leggasi: 67) ... 11-idrossilasi;

Elenco delle tesi per gli esami di idoneità ad aiuto di endocrinologia:

Pag. 45 - 2° gruppo - n. 49) ... espolazione ... Leggasi: 49) ... esplorazione...

Pag. 45 - 2° gruppo - n. 67) ... 11-isrossilasi. Leggasi: 67) ... 11-idrossilasi.

Elenco delle tesi per gli esami di idoneità a primario di gastroenterologia:

Pag. 46 - 1° gruppo - n. 15) Schistomiasi... Leggasi: 15) Schistosomiasi...

Pag. 46 - 1° gruppo - n. 44) ... posteolecisteotomici. Leggasi: 44) ... postcolestistectomici.

Pag. 46 - 2° gruppo - n. 56) L'eventratie diapfragmatica. Leggasi: 56) L'eventratio diaphragmatica.

Pag. 47 - 3° gruppo - n. 114) ... rettosigna. Leggasi: 114) ... rettosigma.

Elenco delle tesi per gli esami di idoneità ad aiuto di gastroenterologia:

Pag. 47 - 1° gruppo - n. 21) L'ematomesi ... Leggasi: 21) L'ematemesi ...

Pag. 47 - 1° gruppo - n. 32) ... gastronemia. Leggasi: 32) ... gastrinemia.

Pag. 47 - 2° gruppo - n. 47) ... linfangestasia... Leggasi: 47) ... linfangectasia...

Pag. 48 - 3° gruppo - n. 94) ... Harct. Leggasi: 94) ... Hanot.

Elenco delle tesi per l'esame di idoneità ad aiuto di geriatria:

Pag. 49 - 2° gruppo - n. 75) Le disprassie. Leggasi: 75) Le disprasie.

Pag. 50 - 3° gruppo - n. 118) ... osteoporesi ... Leggasi: 118) ... osteoporosi ...

Elenco delle tesi per gli esami di idoneità a primario di immunoematologia e servizio trasfusionale:

Pag. 50 - 1° gruppo - n. 45) I T-linfocidi. Leggasi: 45) I T-linfociti.

Elenco delle tesi per gli esami di idoneità ad aiuto di immunoematologia e servizio trasfusionale:

Pag. 51 - 1° gruppo - n. 39) Plasmaferesi ... Leggasi: 39) Plasmaforesi ...

Pag. 52 - 3° gruppo - n. 73) ... del siero ... Leggasi: 73) ... dal siero ...

Elenco delle tesi per gli esami di idoneità a primario di laboratorio di analisi chimico cliniche e microbiologia:

Pag. 52 - 1° gruppo - n. 35) ... emilasica ... Leggasi: 35) ... amilasica ...

Pag. 53 - 2° gruppo - n. 88) I microbatteri ... Leggasi: 88) I micobatteri ...

Pag. 53 - 2° gruppo - n. 92) ... dipheriae ... Leggasi: 92) ... diphteriae ...

Elenco delle tesi per gli esami di idoneità ad aiuto di laboratorio di analisi chimico cliniche e microbiologia:

Pag. 54 - 2° gruppo - n. 87) I microbatteri ... Leggasi: 87) I micobatteri ...

Elenco delle tesi per gli esami di idoneità a primario di medicina del lavoro:

Pag. 58 - 3° gruppo - n. 148) ... epizotica ... Leggasi: 148) ... epizootica ...

Elenco delle tesi per gli esami di idoneità ad aiuto di medicina generale:

Pag. 62 - 3° gruppo - n. 112) ... subaraenoidea. Leggasi: 112) ... subaracnoidea.

Elenco delle tesi per gli esami di idoneità a primario di medicina nucleare:

Pag. 65 - 1° gruppo - n. 11) ... e rapido ... Leggasi: 11) ... a' rapido ...

Pag. 65 - 2° gruppo - n. 40) La radiocineanocobalamina ... Leggasi: 40) La radiocianocobalamina ...

Elenco delle tesi per gli esami di idoneità ad aiuto di medicina nucleare:

Pag. 66 - 1° gruppo - n. 18) ... cianacobalamina ... Leggasi: 18) ... cianocobalamina ...

Elenco delle tesi per gli esami di idoneità a primario di oculistica:

Pag. 75 - 1° gruppo - n. 21) Aniseiconia. Leggasi: 21) Anisoiconia.

Pag. 75 - 2° gruppo - n. 92) ... retrobulari. Leggasi: 92) ... retrobulbari.

Pag. 75 - 3° gruppo - n. 110) La decreiocistectomia ... Leggasi: 110) La dacriocistectomia ...

Elenco delle tesi per gli esami di idoneità ad aiuto di odontoiatria e stomatologia:

Pag. 78 - 1° gruppo - n. 7) ... refrere. Leggasi: 7) ... repere.

Pag. 78 - 1° gruppo - n. 12) ... anistesie gronculari ... Leggasi: 12) ... anestesie tronculari ...

Elenco delle tesi per gli esami di idoneità ad aiuto di oncologia:

Pag. 80 - 1° gruppo - n. 16) ... Recklinghauen. Leggasi: 16) ... Recklinghausen.

Pag. 80 - 1° gruppo - n. 52) ... Desnier ... Leggasi: 52) ... Besnier ...

Pag. 80 - 3° gruppo - n. 88) ... Odgkin. Leggasi: 88) ... Hodgkin.

Elenco delle tesi per gli esami di idoneità a primario di ostetricia e ginecologia:

Pag. 84 - 1° gruppo - n. 58) « L'incontinenza uterina urinaria femminile », viene abolita.

Pag. 84 - 1° gruppo - n. 77) « Le isteropatie primitive », viene abolita.

Pag. 85 - 3° gruppo - n. 141) ... emofilica ... Leggasi: 141) ... emolitica ...

Elenco delle tesi per gli esami di idoneità a primario di otorinolaringoiatria:

Pag. 86 - 1° gruppo - n. 21) Lo schock ... Leggasi: 21) Lo shock ...

Elenco delle tesi per gli esami di idoneità ad aiuto di otorinolaringoiatria:

Pag. 87 - 1° gruppo - n. 17) ... omopatie. Leggasi: 17) ... emopatie.

Pag. 87 - 1° gruppo - n. 21) Lo schock... Leggasi: 21) Lo shock ...

Elenco delle tesi per gli esami di idoneità a primario di pediatria:

Pag. 88 - 1° gruppo - n. 45) Lenuresi. Leggasi: 45) L'enuresi.

Pag. 89 - 3° gruppo - n. 129) ... anafilatoide ... Leggasi: 129) ... anafilattoide...

Pag. 89 - 3° gruppo - n. 143) ... diarrera ... Leggasi: 143) ... diarrea ...

Elenco delle tesi per gli esami di idoneità ad aiuto di pediatria:

Pag. 90 - 2° gruppo - n. 61) ... (diagnostica). Leggasi: 61) ... (forme cliniche e terapia).

Pag. 90 - 2° gruppo - n. 69) ... biliare ... Leggasi: 69) ... miliare ...

Elenco delle tesi per gli esami di idoneità a primario di psichiatria:

Pag. 92 - 1° gruppo - n. 24) ... assistenze ... Leggasi: 24) ... assistente ...

Elenco delle tesi per gli esami di idoneità ad aiuto di reumatologia:

Pag. 98 - 1° gruppo - n. 25) La spindoloartrosi... Leggasi 25) La spondiloartrosi...

Elenco delle tesi per gli esami di idoneità a direttore di farmacia:

Pag. 103 - 1° gruppo - n. 1) Le cefalosponine ... Leggasi: 1) Le cefalosporine...

Pag. 103 - 1° gruppo - n. 2) ... concenti... Leggasi: 2) ... concetti ...

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 aprile 1976

Il Ministro: DAL FALCO

(5876)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VITERBO

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Viterbo

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i propri precedenti decreti numeri 2675 e 2676 del 15 dicembre 1975, modificati con successivi provvedimenti numeri 138 e 139 del 19 gennaio 1976, con i quali è stata approvata la graduatoria ed effettuata l'assegnazione delle sedi del pubblico concorso, per titoli ed esami, a posti di medico condotto vacanti in provincia di Viterbo al 30 novembre 1972, bandito con decreto n. 301 del 9 aprile 1973;

Considerato che, a causa della rinuncia dei seguenti candidati: Della Corte Claudio, Fiore Sante, Barbabella Franco, Carosi Giancarlo, Perretta Francesco, Naddeo Antonio, Castiglione Angelo, si rende necessario apportare varianti alle predette assegnazioni;

Visto l'ordine di preferenza delle sedi indicate dai concorrenti nelle domande di partecipazione al concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 9 giugno 1975, n. 46;

Decreta:

I seguenti candidati, risultati idonei al concorso di cui alle premesse, sono assegnati alla condotta a fianco di ciascuno indicata:

Ricci Giuseppe: Bolsena, condotta unica;
Chizi Fabio Maria: Vitorchiano, condotta unica;
Migneco Maurizio: Montalto di Castro, terza condotta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale della regione Lazio, nel Foglio annunzi legali della provincia di Viterbo e, per otto giorni cosecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Viterbo, della prefettura di Viterbo ed a quello dei comuni interessati.

Viterbo, addì 15 aprile 1976

Il medico provinciale: CORDA

(5496)

OSPEDALE DI CIRCOLO DI DESIO

Concorso a due posti di assistente ostetrico-ginecologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente ostetrico-ginecologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Desio (Milano).

(5830)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di direttore sanitario;
un posto di aiuto oculista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Desio (Milano).

(5831)

OSPEDALE « SS. SALVATORE » DI PALOMBARA SABINA

Concorso ad un posto di assistente di medicina

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di medicina.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Palombara Sabina (Roma).

(5860)

OSPEDALE « S. LORENZO » DI COLLE DI VAL D'ELSA

Concorso ad un posto di assistente medico addetto alla sezione lungodegenti

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente medico addetto alla sezione lungodegenti.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Colle di Val d'Elsa (Siena).

(5824)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100761340)